SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì 18 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 83

Ministero del tesoro

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio, istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata «Missioni conto terzi - *Snam S.p.a.: depositi provvisori nn. 144-229-2681*» di pertinenza della Soprintendenza archeologica per l'Umbria - Perugia.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della soppressa gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza archeologica della Puglia denominata «Indennità per missioni eseguite per ragioni d'ufficio a richiesta dei terzi».

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio del «Fondo di previdenza del personale dei soppressi uffici dell'alimentazione».

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio denominata «Interventi urgenti per la salvaguardia dei beni culturali colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 in Umbria».

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della soppressa gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto con sede in Verona e denominata «Indennità per verifiche fuori ufficio per l'esportazione di antichità e d'arte».

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della soppressa gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto con sede in Verona e denominata «Gabinetto fotografico».

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata «Missioni conto terzi» di pertinenza della Soprintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale - Roma.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata «Contributi di ricerca - fondi C.N.R.» di pertinenza della Soprintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale - Roma.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata «Convenzione per lavori urgenti antica Cassia» di pertinenza della Soprintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale - Roma.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali ed ambientali e denominata «Progetto scienza e tecnologia per i beni culturali» finanziata con fondi del Consiglio nazionale delle ricerche - C.N.R. - presso l'Istituto centrale per la patologia del libro con sede in Roma.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso e malattia per il personale della Ferrovia sangritana di Lanciano.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria di difesa della sponda destra del Torrente Chiavenna - Monticelli d'Ongina - Piacenza.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio idraulico di terza categoria del Torrente Nure di Ponte dell'Olio avente sede in Ponte dell'Olio - Piacenza.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della soppressa gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza beni ambientali e architettonici di Napoli e denominata «Interventi nell'area flegrea interessata al bradisismo con fondi del Dipartimento della protezione civile - contabilità speciale n. 1930».

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione alla Società italiana servizi automobilistici di Lodi.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso aziendale V. Perogio & C. di Macerata.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Genova.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso per i dipendenti dell'Azienda pubblica autoservizi di Mantova.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale delle Ferrovie Nord di Milano.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale della Società STEL di San Remo.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ferrara.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso Società autoservizi Zani Evaristo & Fratelli di San Pellegrino Terme.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza beni ambientali e architettonici di Napoli e denominata «Programma recupero centro storico Napoli con fondi del Banco di Napoli - contabilità speciale n. 1250».

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso della Società autolinee Giuseppe Licata di Agrigento.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso e malattia per il personale delle Ferrovie meridionali sarde di Iglesias.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della soppresa gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza archeologica di Pompei e denominata «Gestione ex Casmez».

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata «Vendita cataloghi e pubblicazioni presso la Galleria nazionale dell'Umbria» di pertinenza della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Umbria - Perugia.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso e malattia ATAM di Ferrara.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Sassari.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata «Interventi urgenti a salvaguardia dei beni culturali colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 in Umbria».

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della soppressa gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza archeologica delle Marche con sede in Ancona e denominata «Canoni riprese fotografiche».

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti - Gestione assistenza.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio dell'Ente economico fibre tessili.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Pordenone.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della gestione fuori bilancio istituita nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali denominata «Indennità per verifiche doganali fuori ufficio per esportazione di oggetti di antichità e d'arte».

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio dell'Opera nazionale assistenza minori irregolari psichici «G. Giardino».

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della soppresa gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza archeologica di Pompei e denominata «Cantieri di lavoro scavi di Ercolano e Pompei».

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della soppressa gestione fuori bilancio esistente presso la Soprintendenza archeologica di Pompei e denominata «Itinerari turistici culturali nel Mezzogiorno» e «Progetti strategici del Mezzogiorno» con fondi CASMEZ e C.N.R.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Centro nazionale sussidi audiovisivi.

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Grosseto.

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Parma.

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio del Consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nell'Italia Meridionale.

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1996.

Chiusura della gestione liquidatoria del patrimonio della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda provinciale trasporti di Verona.

Da 97A2330 a 97A2380

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1997.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, concernente l'ordinamento della professione di giornalista, come modificata dalle leggi n. 1039 del 1964 e n. 308 del 1969 e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 11 e n. 98 del 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 38 emessa in data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10 febbraio 1997 - comunicata in data 10 febbraio 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20 ottobre 1964, n. 1039, e 10 giugno 1969, n. 308 e dalle sentenze della Corte costituzionale numeri 11 e 98 del 1968, recante «Ordinamento della professione di giornalista»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20 ottobre 1964, n. 1039 e 10 giugno 1969, n. 308 e dalle sentenze della Corte costituzionale numeri 11 e 98 del 1968, recante «Ordinamento della professione di giornalista».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

97A2982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1997.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione del secondo comma, limitatamente a talune parole, e del terzo comma dell'art. 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti dall'art. 14, secondo e terzo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 41 emessa in data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10 febbraio 1997 - comunicata in data 10 febbraio 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario», nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario», limitatamente alle seguenti

parti: art. 16, comma 2, limitatamente alle parole: «senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura» e comma 3 («In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.»), come sostituiti dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile 1979, n. 97.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

97A2983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1997.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 38, come sostituito dall'art. 18, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'art. 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di concorsi unici nelle amministrazioni pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 14 emessa in data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10 febbraio 1997 — comunicata in data 10 febbraio 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 38, come sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'art. 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 421».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

97A2984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1997.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 25 luglio 1966, n. 570, recante disposizioni sulla nomina a magistrato di corte d'appello, e della legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 33 emessa in data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10 febbraio 1997 — comunicata in data 10 febbraio 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge

25 luglio 1966, n. 570, recante «Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'Appello» e della legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante «Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 25 luglio 1966, n. 570, recante «Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'Appello», e della legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante «Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

97A2985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1997.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 842, primo e secondo comma, del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, in materia di accesso nei fondi privati per l'esercizio della caccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 32 emessa in data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10 febbraio 1997 — comunicata in data 10 febbraio 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale dell'art. 842 del codice civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 842 del codice civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, comma primo («Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.») e comma secondo («Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.»).

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

97A2986

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1997.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione di talune disposizioni della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, concernente l'obiezione di coscienza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 31 emessa in data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10 febbraio 1997 — comunicata in data 10 febbraio 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza», così come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza», così come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: «essere ammessi a», comma 2 («I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.») e comma 3, limitatamente alla parola «comunque»; art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: «entro 60 giorni dall'arruolamento», e comma 2 («Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.»); art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente»; art. 4; art. 8, comma 6, limitatamente alle parole «, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

97A2987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1997.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, concernente i poteri speciali del Ministro del tesoro nelle società privatizzate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 29 emessa in data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10 febbraio 1997 — comunicata in data 10 febbraio 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, limitatamente all'art. 2.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

97A2988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1997.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione di talune disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche, in materia di controlli della regione sugli atti dei comuni e delle province.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 25 emessa in data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10 febbraio 1997 — comunicata in data 10 febbraio 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali», nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 45, comma 1, limitatamente alle parole «nonché quelle che i Consigli e le Giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato»; comma 2, come modificato dall'art. 24, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole «Le deliberazioni di competenza delle Giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri dei comuni sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio: *a)* acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti; *b)* contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi; *c)* assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale»; comma 4, come modificato dall'art. 24, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole «entro gli stessi termini di cui al comma 2» ed alla parola «altresì»; dell'art. 46, comma 3, limitatamente alle parole «anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico»; dell'art. 48 (Potere sostitutivo); dell'art. 53, comma 1, limitatamente alle parole «nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità», e comma 4, limitatamente alle parole «I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.» della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

97A2989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1997.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 8 giugno 1962, n. 604, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e degli articoli 52 e 53, limitatamente a talune parole dei commi 1 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 22 emessa in data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10 febbraio 1997 — comunicata in data 10 febbraio 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 8 giugno 1962, n. 604 «Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali»; del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 «Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali» nonché per l'abrogazione parziale della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 8 giugno 1962, n. 604 «Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali»; del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 «Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali»; dell'art. 52 e dell'art. 53, comma 1, limitatamente alle parole «nonché del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità», comma 4, limitatamente alle parole «I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.», della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

97A2990

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1997.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, in materia di controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 21 emessa in data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10 febbraio 1997 — comunicata in data 10 febbraio 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione parziale del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 «Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nei termini in detta sentenza indicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 «Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 «Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

97A2991

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1997.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 15 emessa in data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10 febbraio 1997 — comunicata in data 10 febbraio 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge — con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, recante «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di Grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491 «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

97A2992

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 gennaio 1997, n. 99.

Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici il compito di definire, mediante apposito regolamento, i criteri ed il metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il voto n. 585/94 espresso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella adunanza del 23 giugno 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996, n. 25/96;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1032 dell'8 gennaio 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto ed ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, definisce nell'allegato, costituente parte integrante dello stesso, i criteri ed il metodo in base ai quali sono valutate le perdite degli aquedotti e delle fognature. Esso indica, altresì, la guida per la effettuazione delle rilevazioni e l'organizzazione del relativo sistema di monitoraggio nonché le regole per la stesura dei rapporti di cui all'articolo 3 che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il gestore tramette al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici.

2. Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti di acquedotto. Esso si applica altresì alle fognature, intese come impianti di smaltimento dei reflui derivanti dall'uso di acque distribuite da acquedotti, con esclusione delle fognature bianche; si applica inoltre a tutte le fognature nere degli impianti a sistema separato e a quelle miste in quanto destinate allo smaltimento delle acque nere, anche se alimentate da risorse idriche di cui l'utente si approvvigioni autonomamente.

Art. 2.

Valutazioni delle perdite

1. Le procedure di valutazione delle perdite di cui al presente regolamento sono finalizzate alla formulazione di «bilanci idrici nelle reti e negli impianti», sia nel loro complesso, sia in parte di essi, mediante la compiuta conoscenza dei volumi immessi nel sistema in un prefissato arco temporale e di quelli in uscita. Detti bilanci si fondano su misurazioni di portate, o su stime per quelle non misurabili, integrati in un determinato tempo di osservazione. La stima delle portate non misurabili è effettuata con livelli di attendibilità progressivamente crescenti, mediante l'attuazione, anche con gradualità, di opportuni adeguamenti strutturali dei sistemi di acquedotto e fognature esistenti, al fine di rendere il più possibile obiettivo e certo il metodo di controllo dei volumi in entrata e in uscita. Per gli impianti da realizzare alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale esigenza è tenuta presente in sede di progettazione della conformazione strutturale e della disposizione di apparecchiature, anche nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. In via transitoria il gestore è tenuto comunque ad effettuare una stima delle perdite, qualora non siano misurabili, anche basate su opportuni sistemi periodici di lettura e fatturazione.

3. La conoscenza dei volumi che concorrono alla formazione dei bilanci idrici è quanto più possibile disaggregata per componenti e per zone, al fine di rendere più puntuale la conoscenza dell'entità e della distribuzione delle perdite, anche attraverso la determinazione di appropriati indici di funzionalità e di disservizio.

4. In dipendenza dell'esito dei bilanci, il gestore procederà ad una appropriata e specifica «campagna di ricerca delle perdite» per provvedere alle necessarie riparazioni; le indicazioni per la esecuzione del relativo piano di interventi sono contenute nella convenzione tra gli enti locali di cui all'articolo 9 della legge n. 36/1994 ed i soggetti gestori.

Art. 3.

Rapporti annuali

1. Il gestore trasmette annualmente al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici, entro il mese di febbraio appositi rapporti redatti secondo gli standard indicati nel punto 4 dell'allegato e indicanti i dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonché il valore dei parametri di valutazione delle perdite.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Nella convenzione tra gli enti locali di cui all'articolo 9 della legge n. 36/1994 ed i soggetti gestori sono indicati tempi, modalità ed oneri per adeguare le reti e gli impianti esistenti, ai fini della valutazione delle perdite in conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 gennaio 1997

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1997
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 134

ALLEGATO

1. DEFINIZIONI

1.1. PARTIZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti di acquedotto sono articolati nelle seguenti sezioni:
- *impianti di produzione,* comprendenti l'insieme dei componenti che contribuiscono al prelievo dall'ambiente o da altri impianti della risorsa, alla formazione della riserva idrica ed al trattamento della risorsa stessa per renderla idonea all'uso (esclusi gli impianti di disinfezione eventualmente presenti nelle successive sezioni), nonché gli elementi di trasporto connessi e non distinguibili dalla produzione;
- *impianti di trasporto,* costituiti dal complesso delle opere occorrenti per convogliare le acque dai luoghi di prelievo agli impianti di trattamento (trasporto primario, relativo all'acqua grezza da assoggettare a trattamento) e dagli impianti di trattamento agli impianti di distribuzione (trasporto secondario, relativo comunque all'acqua pronta all'impiego; in assenza di impianto di trattamento, l'impianto di trasporto si definisce secondario);
- *impianti di distribuzione,* comprendenti le strutture destinate all'accumulo ed alla distribuzione all'utenza, sino alle derivazioni ed ai contatori di utenza; si considerano appartenenti alla distribuzione anche le condotte di avvicinamento all'utenza a partire dall'ultimo serbatoio alimentato dagli impianti di trasporto.

Gli impianti di fognatura, che possono essere a sistema separato con distinti impianti per le acque bianche (meteoriche) e nere (provenienti dalle attività umane in genere) o a sistema unitario, sono articolati nelle seguenti sezioni:
- *rete di raccolta,* costituita dalle opere necessarie per la raccolta ed il convogliamento delle acque nere e bianche nell'ambito delle aree servite;
- *impianti di trasporto,* per il convogliamento - con collettore od emissario - delle acque agli impianti di depurazione (trasporto primario) e per il convogliamento al recapito finale o al riuso (trasporto secondario);
- *impianti di depurazione,* destinati ad ottenere caratteristiche dell'acqua compatibili con il ricettore.

Si definiscono *distretti di distribuzione* le porzioni di rete di distribuzione di un acquedotto per le quali sia installato un sistema fisso di misura volumetrica per l'acqua in entrata ed in uscita. Ad uno stesso distretto possono appartenere zone con un diverso regime delle pressioni. Reti che distribuiscono in modo autonomo acque con diverse caratteristiche definiscono distretti autonomi.

Il distretto di fognatura è costituito da una porzione di rete di raccolta per la quale sia misurato continuamente il volume di acqua in uscita.

Si definiscono *settori di acquedotto e settori di fognatura,* rispettivamente quelle parti di rete di distribuzione e di rete di raccolta caratterizzate dalla possibilità di essere intercettate ed isolate dal sistema generale, in modo che si possano eseguire misure occasionali di portata in ingresso e in uscita. Un settore può essere una parte di distretto o può comprendere aree appartenenti a più distretti.

1.2. USI DELL'ACQUA

Gli usi relativi agli impianti di acquedotto, con riferimento alle varie dizioni presenti in più parti della vigente normativa, sono così raggruppati, fatte salve eventuali classificazioni per la rete duale in materia sanitaria:

a. *uso civile potabile* relativo al consumo umano, si riferisce a tutti gli usi di cucina comprese le relative apparecchiature di lavaggio, agli apparecchi igienico-sanitari dei servizi igienici, ai beverini, alle fontane limitatamente agli ugelli raggiungibili dalle persone senza valicare transenne, alle piscine;
b. *uso civile domestico non potabile* relativo alle acque di lavaggio dei vasi igienici, alle acque di innaffiamento dei giardini, a quelle utilizzate negli impianti di riscaldamento e condizionamento e negli impianti tecnologici in genere relativi agli edifici civili;
c. *uso agricolo* relativo all'uso irriguo e per estensione all'uso zootecnico e ittiogenico;
d. *uso produttivo* relativo agli usi industriali e dei settori commerciale e terziario per la parte non potabile: comprende le acque di processo, le acque riciclate, la produzione di energia termica e forza motrice e/o energia elettrica, accumulo di energia - impianti di pompaggio -, il raffreddamento di centrali termoelettriche, termonucleari o di altre macchine destinate alla produzione;
e. *altri usi* comprendono gli usi vari non sopra specificati, ad esempio acque di lavaggio di strade, di innaffiamento di verde pubblico e di impianti sportivi, di bonifica per colmata, per idranti antincendio, le acque destinate alla conservazione dell'ecosistema ed alla ricarica delle falde, etc..

L'uso civile resta ricompreso tra quelli sopra descritti alle voci a. e b.; altre denominazioni, eventualmente diverse da quelle precisate, debbono essere ricondotte a queste.

Gli scarichi di acque nere immesse in fognatura vengono così definiti:
f. *scarichi civili*: provenienti dagli usi di cui alle lettere a. e b.;
g. *scarichi agricoli*: prodotti dall'uso c.;
h. *scarichi produttivi*: prodotti dall'uso d.;
i. *altri scarichi*: prodotti dagli usi e..

Tutto quanto sopra vale fatte salve diverse classificazioni di direttive comunitarie o leggi nazionali.

1.3. VOLUMI DI ACQUA

Le indicazioni che seguono forniscono l'elenco dei volumi che partecipano alla formazione dei bilanci idrici nei servizi di acquedotto e di fognatura. Ciascun volume deve intendersi misurato o stimato nell'arco di un determinato e prefissato periodo di tempo. I volumi misurati debbono derivare o dalla misura ai contatori o dalla integrazione, nel prefissato periodo di tempo, delle portate cui essi si riferiscono.

1.3.1. IMPIANTI DI ACQUEDOTTO

Per un impianto di acquedotto si definiscono le seguenti grandezze, prefissata un'unità di tempo (il pedice "p" sta per primario e "s" sta per secondario - gli impianti primari sono relativi all'acqua grezza da sottoporre a trattamento e quelli secondari all'acqua pronta all'uso, salvo sedimentazione e disinfezione):
- A_{01} volume d'acqua dell'ambiente complessivamente concesso o riservato per l'uso acquedottistico (da sorgenti, corsi d'acqua - regolati o non -, falde, etc.);
- A_{02} volume di acqua prelevato dall'ambiente (A_{02p} relativo all'acqua grezza e A_{02s} per l'acqua pronta all'uso);
- A_{03} volume delle perdite e di eventuali apporti (contributo negativo) di acqua negli impianti di trasporto primario (A_{03p}) e secondario (A_{03s});

- A_{04} volume in ingresso agli impianti di trattamento;
- A_{05} volume di perdita di processo negli impianti di trattamento;

A_{06} volume prodotto dagli impianti di trattamento, costituito dall'acqua complessivamente uscita dagli impianti per essere immessa all'utilizzazione (A_{06}=A_{02p}-A_{03p}-A_{05});
- A_{07} volume prelevato da altri sistemi di acquedotto (A_{07p} relativo all'acqua grezza e A_{07s} per l'acqua pronta all'uso secondo le specifiche del ricevente);
- A_{08} volume consegnato ad altri sistemi di acquedotto (A_{08p} relativo all'acqua grezza e A_{08s} per l'acqua pronta all'uso secondo le specifiche del fornitore);
- A_{09} volume in ingresso alla distribuzione (A_{09}=A_{02s}+A_{06}-A_{03s}+A_{07s}-A_{08s});
- A_{10} volume misurato dell'acqua consegnata alle utenze;
- A_{11} volume consumato dalle utenze e non misurato (per usi autorizzati senza contatore; la presenza di questi deve essere progressivamente minimizzata);
- A_{12} volume perso per manutenzione e servizi agli impianti (ad esempio acque di lavaggio, scarico di serbatoi, etc.);
- A_{13} volume perso per disservizi (accidentali - ad esempio per rotture -, per scarico da troppo-pieno, etc. salvo che questo non sia esercitato nelle opere di captazione o che lo sfioro non danneggi o impedisca altre utilizzazioni);
- A_{14} volume sottratto (costituito da acqua derivata senza autorizzazione);
- A_{15} volume perduto nella distribuzione (perdite dai serbatoi, dalle condotte, etc.);
- A_{16} differenza tra il volume fornito e quello misurato in distribuzione per errori di misura a causa dell'imprecisione o del malfunzionamento degli apparecchi di misura (positivo se il probabile valore vero erogato supera quello approssimativamente misurato);
- A_{17} volume perso in distribuzione (A_{17}=A_{13}+A_{14}+A_{15}+A_{16});
- A_{18} volume utilizzato (A_{18}=A_{10}+A_{11}+A_{12}+A_{14}+A_{16});
- A_{19} volume immesso nel sistema acquedottistico (A_{19}=A_{02}+A_{07});
- A_{20} volume fatturato (diverso da A_{10} in quanto esistano i minimi tariffari).

La valutazione dei volumi d'acqua deve essere eseguita sia per gli impianti nella loro interezza, sia per le loro parti definite dai distretti e dai settori di cui al punto 1.3.1. per quanto di interesse.

1.3.2. IMPIANTI DI FOGNATURA

Per un impianto di fognatura si definiscono le seguenti grandezze, prefissata un'unità di tempo, (il pedice "p" sta per primario, "s" sta per secondario e "r" sta per rete - gli impianti primari sono relativi all'acqua da sottoporre a depurazione e quelli secondari all'acqua depurata secondo le specifiche del sistema ricettore):
- F_{01} volume di acque nere scaricato complessivamente dagli utenti (se determinato in base alle erogazioni degli acquedotti, occorre considerare anche l'acqua approvvigionata in proprio dall'utente);
- F_{02} volume di acque bianche scaricate complessivamente dagli utenti, lecitamente nei sistemi misti e illecitamente nella rete nera nel sistema separato;
- F_{03} volume di acqua bianca immesso nei sistemi misti da strade, piazze e altre aree pubbliche;
- F_{04} volume delle perdite e di eventuali apporti (contributo negativo) di acqua nelle reti di raccolta;
- F_{05} volume scaricato dalla rete di raccolta;

- F_{06} volume di scarichi da depurare addotto da altri sistemi di fognatura;
- F_{07} volume di scarichi da depurare consegnato ad altri sistemi di fognatura;
- F_{08} volume in entrata agli impianti di depurazione;
- F_{09} volume di perdita di processo negli impianti di depurazione;
- F_{10} volume in uscita dagli impianti di depurazione;
- F_{11} volume delle perdite e di eventuali apporti (contributo negativo) di acqua negli impianti di trasporto primario (F_{11p}) e secondario (F_{11s});
- F_{12} volume di acqua consegnata per il riuso;
- F_{13} volume di refluo liquido depurato scaricato nell'ambiente;
- F_{14} volume perso per manutenzione e per disservizi (accidentali, quali ad esempio per rotture, per scarico da sfioratori d'emergenza delle stazioni di sollevamento, etc.) (F_{14p} relativo al trasporto primario e F_{14s} relativo al trasporto secondario);
- F_{15} volume perso nei sistemi misti per scarico con sfioratore di piena verso ricettori bianchi, nella rete di raccolta (F_{15r}) e nel trasporto primario (F_{15p});
- F_{16} volume immesso senza autorizzazione;
- F_{17} differenza tra il volume transitato e quello misurato o stimato nella rete di raccolta per errori di stima o di misura (a causa dell'imprecisione o del malfunzionamento degli apparecchi di misura) (positivo se il probabile valore vero in ingresso nella rete supera quello misurato o stimato);
- F_{18} volume immesso nel sistema fognario ($F_{18}=F_{01}+F_{02}+F_{03}+F_{06}+F_{16}+F_{17}$);
- F_{19} volume perso ($F_{19}=F_{04}+F_{11}+F_{14}$);
- F_{20} volume fatturato per il servizio di fognatura.

La valutazione dei volumi d'acqua deve essere eseguita sia per gli impianti nella loro interezza, sia per le loro parti definite dai distretti e dai settori di cui al punto 1.3.1. per quanto di interesse.

1.4. BILANCI IDRICI PER GLI ACQUEDOTTI

Per la stesura dei bilanci idrici che conducono alla determinazione delle perdite si propongono i seguenti schemi, da impiegare con gli adattamenti eventualmente necessari per corrispondere al meglio alle specifiche situazioni in esame.

1.4.1. IMPIANTI DI TRATTAMENTO

I volumi in ingresso sono definiti da A_{04}; i volumi uscenti sono A_{06} e A_{05} (volume di perdita di processo, comprendente il volume necessario per spurgo dei fanghi, per lavaggio filtri se mandato a scarico, per operazioni di pulizia, per sfioratori di sicurezza, per perdite nei contenitori e nelle tubazioni di collegamento interne all'impianto).

La perdita è costituita dal volume $A_{05}=A_{04}-A_{06}$.

Nella valutazione dei volumi apprezzati da contatori si deve tenere conto degli errori di misura, la cui stima deve essere evidenziata nel bilancio idrico.

1.4.2. IMPIANTI DI TRASPORTO PRIMARIO (ACQUA GREZZA)

I volumi in ingresso sono costituiti da $A02_p$ e $A07_p$; i volumi uscenti sono $A04$ e $A08_p$.

La perdita è costituita dal volume $A03_p = A02_p + A07_p - A04 - A08_p$.

Nella valutazione dei volumi apprezzati da contatori si deve tenere conto degli errori di misura, la cui stima deve essere evidenziata nel bilancio idrico.

1.4.3. IMPIANTI DI TRASPORTO SECONDARIO (ACQUA PRONTA ALL'USO)

I volumi in ingresso sono costituiti da $A02_s$, $A06$ e $A07_s$; i volumi uscenti sono $A08_s$ e $A09$.

La perdita è costituita dal volume $A03_s = A02_s + A06 + A07_s - A08_s - A09$.

Nella valutazione dei volumi apprezzati da contatori si deve tenere conto degli errori di misura, la cui stima deve essere evidenziata nel bilancio idrico.

1.4.4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Le valutazioni vanno eseguite per l'intero sistema di distribuzione e per i singoli distretti, ove questi siano individuabili.

Per l'intero sistema di distribuzione, i volumi in ingresso sono costituiti da $A09$; i volumi in uscita sono $A10$, $A11$, $A12$, $A13$, $A14$, $A15$ e $A16$.

La perdita è costituita dal volume $A17 = A13 + A14 + A15 + A16 = A09 - A11 - A12$.

Nella valutazione dei volumi apprezzati da contatori si deve tenere conto degli errori di misura, la cui stima, oltre a quella specifica valutata in $A16$, deve essere evidenziata nel bilancio idrico.

Per il singolo distretto di distribuzione "i", i volumi in ingresso sono costituiti dagli apporti al distretto che vengono misurati con continuità $A09_i$; i volumi in uscita, con riferimento ai volumi sopra richiamati, particolarizzati con il pedice "i" per il distretto in esame, sono i volumi A_{usi} consegnati dal distretto "i" agli altri distretti, $A10_i$, $A11_i$, $A12_i$, $A13_i$, $A14_i$, $A15_i$, $A16_i$.

La perdita nel distretto "i" è costituita dal volume $A17_i = A13_i + A14_i + A15_i + A16_i = A09_i - A_{usi} - A11_i - A12_i$.

Nella valutazione dei volumi apprezzati da contatori si deve tenere conto degli errori di misura, la cui stima, oltre a quella specifica valutata in $A16_i$, deve essere evidenziata nel bilancio idrico.

1.5. BILANCI IDRICI PER LE FOGNATURE

Per la stesura dei bilanci idrici che conducono alla determinazione delle perdite si propongono i seguenti schemi, da impiegare con gli adattamenti eventualmente necessari per corrispondere al meglio alle specifiche situazioni in esame.

1.5.1. RETE DI RACCOLTA

Le valutazioni vanno eseguite per l'intera rete di raccolta e per i singoli distretti, ove questi siano individuabili:

Per l'intera rete di raccolta, i volumi in ingresso sono costituiti da F_{01}, F_{02}, F_{03}, F_{16} e F_{17}; i volumi in uscita sono F_{04}, F_{05} e F_{15r}.

La perdita è costituita dal volume $F_{04}=F_{01}+F_{02}+F_{03}+F_{16}+F_{17}-F_{05}-F_{15r}$.

Nella valutazione dei volumi si deve tenere conto degli errori di misura, la cui stima, oltre a quella specifica valutata in F_{17}, deve essere evidenziata nel bilancio idrico.

Per il singolo distretto della rete di raccolta "i", i volumi in ingresso sono costituiti dagli apporti al distretto, provenienti da altri distretti, che vengono misurati con continuità F_{eni} e, con riferimento ai volumi sopra richiamati, particolarizzati con il pedice "i" per il distretto in esame, F_{01i}, F_{02i}, F_{03i}, F_{16i}, F_{17i}; i volumi in uscita, con riferimento ai volumi sopra richiamati, particolarizzati con il pedice "i" per il distretto in esame, sono i volumi F_{05i} consegnati dal distretto "i" agli altri distretti o ai collettori del trasporto primario.

La perdita nel distretto "i" è costituita dal volume $F_{04i}=F_{eni}+F_{01i}+F_{02i}+F_{03i}+F_{16i}+F_{17i}-F_{05i}-F_{15ri}$.

Nella valutazione dei volumi si deve tenere conto degli errori di misura, la cui stima, oltre a quella specifica valutata in F_{17i}, deve essere evidenziata nel bilancio idrico.

1.5.2. IMPIANTI DI TRASPORTO PRIMARIO (ACQUA DA DEPURARE)

I volumi in ingresso sono costituiti da F_{05} e F_{06}; i volumi uscenti sono F_{07}, F_{08}, F_{11p}, F_{14p} e F_{15p}.

La perdita è costituita dal volume $F_{11p}+F_{14p} = F_{05}+F_{06}-F_{07}-F_{08}-F_{15p}$.

Nella valutazione dei volumi si deve tenere conto degli errori di misura, la cui stima deve essere evidenziata nel bilancio idrico.

1.5.3. IMPIANTI DI TRASPORTO SECONDARIO (ACQUA DEPURATA)

I volumi in ingresso sono costituiti da F_{10}; i volumi uscenti sono F_{11s}, F_{12}, F_{13} e F_{14s}.

La perdita è costituita dal volume $F_{11s}+F_{14s} = F_{10}-F_{12}-F_{13}$.

Nella valutazione dei volumi si deve tenere conto degli errori di misura, la cui stima deve essere evidenziata nel bilancio idrico.

1.5.4. IMPIANTI DI DEPURAZIONE

I volumi in ingresso sono definiti da F_{08}; i volumi uscenti sono F_{09} e F_{10}.

La perdita è costituita dal volume $F_{09}=F_{08}-F_{10}$.

Nella valutazione dei volumi si deve tenere conto degli errori di misura, la cui stima deve essere evidenziata nel bilancio idrico.

2. VALUTAZIONE DELLE PERDITE DEGLI ACQUEDOTTI

2.1. NATURA DELLE PERDITE

Le perdite negli acquedotti possono essere presenti in ogni componente degli impianti, dovute in generale a difetti di costruzione, a vetustà o ad inadeguata manutenzione e ad errori di gestione.

In particolare si evidenzia la possibilità di perdite negli impianti di trasporto primario e secondario, per perdita di processo negli impianti di trattamento, per errori di regolazione o misura nelle connessioni con altri impianti ai quali si fornisce acqua, per consumi anomali in utenze autorizzate senza contatore (ad es. degli idranti, fontane, etc.), per manutenzione e servizi degli impianti, per disservizi occasionali dovuti a rotture o a scarichi di troppo-pieno nei serbatoi, per utenze abusive, per perdite di tenuta nelle condotte e nei serbatoi, per consumi anomali consentiti da malfunzionamento dei contatori.

Tra le cause di maggiori perdite si evidenziano:

- negli impianti di trattamento, il mancato ricircolo delle acque di lavaggio e l'anomalo scarico di acqua grezza in arrivo e di acqua trattata in uscita;
- le rotture delle tubazioni, la compromissione dei giunti e l'inadeguatezza delle derivazioni all'utenza nel complesso degli impianti di adduzione e di distribuzione;
- il funzionamento anomalo dello scarico di troppo-pieno nei serbatoi.

Alcune delle citate perdite sono da considerarsi non eliminabili, essendo per contro da perseguire la loro minimizzazione, attraverso l'osservazione dei parametri indicati al successivo punto 2.3.

In relazione alla strategia d'intervento *d)* indicata al comma *1*, Art. 5 della legge n. 36/94, in ordine al perseguimento dell'obiettivo del risparmio idrico, sono da valutare i consumi eccedenti le reali necessità negli usi domestico, agricolo, industriale e terziario.

2.2. STRUMENTI DI CONTROLLO E STRATEGIE DI RIDUZIONE DELLE PERDITE

L'individuazione delle perdite negli impianti di trattamento, nelle condotte e dagli scarichi di troppo-pieno dei serbatoi di acquedotto può essere effettuata attraverso appropriati misuratori di portata disposti in posizioni idonee a consentire il controllo sulla corretta funzionalità dell'intero impianto. Le misure di portata debbono essere estese per un conveniente periodo di tempo, per coprire i diversi assetti di funzionamento, che si possono determinare a causa delle variazioni quantitative e di distribuzione della domanda idrica. Devono essere eseguite con strumenti in grado di fornire sia la portata istantanea, sia il volume d'acqua complessivamente transitato in un determinato periodo di tempo. In rapporto al funzionamento notturno, in condizioni di minima erogazione, risultano assai utili le misurazioni di pressione in opportune sezioni, in quanto dal controllo delle cadute di pressione si traggono informazioni circa la presenza di perdite anche di ridotta entità.

La valutazione delle perdite attraverso l'esecuzione di prove di tenuta può risultare troppo onerosa a fronte della necessità del rendiconto annuale previsto dal comma 2 del paragrafo 4, richiedendo tempi di esecuzione rilevanti e soprattutto l'interruzione di esercizio del componente sottoposto a prova, per cui tale misura è in generale da considerarsi eccezionale.

Per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione degli acquedotti è necessario che il gestore stabilisca per regolamento la frequenza della lettura dei contatori. Il gestore stabilisce inoltre per regolamento la posizione dei contatori di consegna all'utenza, posizione che deve trovarsi quanto più possibile prossima alla condotta pubblica d'alimentazione, preferibilmente al

limite della proprietà privata, ed in posizione protetta dal gelo. Il gestore deve comunque essere autorizzato all'ispezione dell'allacciamento fino ai contatori, pena la sospensione del servizio.

Per quanto riguarda la valutazione dei consumi eccedenti le necessità, l'indicazione, di cui alla voce *d)* del comma *1*, Art. 5 della legge n. 36/94, di installare in modo diffuso *apparecchiature per il risparmio idrico* e di adottare per tali usi adeguati *metodi* finalizzati al risparmio, pone il problema del controllo di tali usi in relazione alle esigenze giudicate necessarie ed impone nel contempo la necessità di contenere adeguatamente la pressione di alimentazione all'utenza.

Per il controllo delle perdite di un sistema di acquedotto è utile suddividere l'impianto in distretti, che possono comprendere interi elementi relativi alla produzione e porzioni di distribuzione di dimensioni da valutare con riferimento alla configurazione e dimensione della rete. Ogni distretto è definito dalla caratteristica di possedere organi di misura continua della portata immessa.

Possono inoltre essere considerati i settori, caratterizzati dalla possibilità di essere intercettati ed isolati dal sistema generale.

2.2.1. INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURA DELLE PORTATE

Gli apparecchi di misura delle portate istantanee e totalizzate debbono essere inseriti:
- nelle opere di captazione dell'acqua;
- all'entrata degli impianti di trattamento;
- in uscita dagli impianti di trattamento;
- in entrata nei serbatoi;
- in uscita dai serbatoi;
- nei nodi di alimentazione dei distretti di utenza;
- in tutte le utenze private, pubbliche e di istituto vanno installati strumenti totalizzatori (compresi servizi di innaffiamento strade e giardini pubblici).

Sono fatte salve le utenze regolamentate da leggi speciali per esigenza di sicurezza pubblica (ad esempio gli idranti antincendio).

Nelle sezioni ove transitano cospicui quantitativi di acqua sono da adottare strumenti di precisione (misuratori elettromagnetici o ad ultrasuoni) atti alla teleletturа.

I contatori devono essere dotati di valvola di sezionamento e valvola unidirezionale prima del contatore e valvola di sezionamento (ad uso dell'utente) a valle del contatore. In caso di eccesso di pressione nella condotta stradale, a valle della prima valvola di sezionamento, prima del contatore, va posto un riduttore-regolatore di pressione.

Le letture devono essere effettuate avendo cura di contenere nei minimi tempi la rilevazione dei consumi in ciascun distretto. La lettura frequente evidenzia le perdite anche all'interno delle utenze, consentendo la tempestiva riparazione degli apparecchi in avaria.

2.2.2. INSTALLAZIONE DI MISURATORI DI PRESSIONE

Nei nodi principali delle condotte adduttrici e delle reti di distribuzione devono essere installati manometri registratori permanenti, con scrittura su supporti informatici in campo o in postazione remota, per il rilevamento dell'andamento delle pressioni, al fine del controllo dei valori della pressione di consegna all'utenza e delle perdite attraverso il confronto tra i valori rilevati in strumenti posti in posizioni vicine.

Negli altri nodi ritenuti significativi devono essere predisposte prese in derivazione entro pozzetto per il montaggio periodico degli apparecchi di rilevazione delle pressioni.

2.2.3. DETERMINAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DELLE CONDOTTE

Per ogni elemento delle condotte adduttrici e di distribuzione il gestore deve elaborare una dettagliata analisi delle erogazioni e delle pressioni nelle ore diurne di massimo consumo ed in quelle notturne di minimo consumo, riferita ai nodi sede di strumenti di rilevamento delle portate e delle pressioni.

Dalle letture dei contatori d'utenza (e non dalle bollette di addebito che sono formulate di norma in base ai minimi contrattuali che possono essere superiori ai consumi reali) si ricavano le portate totalizzate in ciascun distretto e nell'intera rete per acqua fornita agli utenti.

Tale risultato va comparato con le indicazioni, nell'equivalente periodo temporale, degli apparecchi di misura delle portate in uscita dai serbatoi e nei singoli distretti d'utenza, previa decurtazione delle portate defluite per periodici scarichi di acqua per lavaggio condotte, per rotture accidentali e per funzionamento di idranti antincendio.

I dati per la comparazione devono essere ragguagliati in rapporto al grado di precisione dei vari tipi di apparecchi installati, secondo le vigenti norme contenute nel D.P.R. 23.08.1982 n° 854 in attuazione della direttiva CEE n° 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda e secondo le norme CNR-UNI n° 10023 sui contatori di correnti fluide.

Quando la comparazione indica anomale differenze tra i volumi di acqua immessa nelle condotte adduttrici e quelle in entrata nei serbatoi e tra acqua in uscita dai serbatoi e dai nodi dei distretti di utenza rispetto a quella rilevata dai contatori di utenza, confrontando poi con i dati teorici di calcolo dell'esercizio, va operata la ricerca delle cause iniziando con la rilevazione delle pressioni nei nodi di rete, operando quindi l'analisi delle variazioni di pressione intervenute rispetto alla situazione normale e/o comparandone i risultati con il calcolo teorico delle pressioni.

Sensibili difformità rilevate comportano l'esame puntuale degli elementi di rete per la ricerca delle perdite mediante apparecchi rilevatori di fughe e, ove necessario, con sezionamenti di condotte e prove di tenuta a pressione previa interruzione del servizio.

2.3. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE PERDITE

Per il complesso di impianti e per ciascun impianto gestito debbono essere definiti i valori dei parametri di seguito indicati che consentono una valutazione oggettiva del funzionamento del servizio e delle perdite, con riferimento ad un anno solare (e a periodi più limitati, per valutazioni più particolareggiate, con adeguamento dei parametri):

- durata del periodo d'osservazione in giorni: gg [n°]
- popolazione residente servita dalla rete di distribuzione: PR [n°]
- popolazione fluttuante in termini di giorni di presenza nel periodo di osservazione di gg giorni: GF[n°]
- volume impegnato nell'ambiente: A_{01} [m^3]
- volume di acqua prelevato complessivamente dall'ambiente: A_{02} [m^3]
- volume in ingresso agli impianti di trattamento: A_{04} [m^3]
- volume in ingresso alla distribuzione: A_{09} [m^3] ($A_{09}=A_{02s}+A_{06}-A_{03s}+A_{07s}-A_{08s}$)
- rendimento al trattamento: $R_T=A_{06}/A_{04}$ [-]
- rendimento primario: $R_1 = A_{10}/A_{09}$ [-]
- rendimento al consumo: $R_2=(A_{10}+A_{11})/A_{09}$ [-]

- rendimento netto $R_3=(A_{10}+A_{11}+A_{12})/A_{09}$ [-]
- rendimento idraulico del servizio: $R_4=(A_{05}+A_{08}+A_{18})/A_{19}$ [-]
- indice delle perdite totali in distribuzione: $P_1=A_{17}/A_{09}=1-R_3$ [-]
- indice dell'acqua non servita all'utenza: $P_2=(A_{09}-A_{10}-A_{11})/A_{09}$ [-]
- indice delle perdite in distribuzione: $P_3=A_{15}/A_{09}$ [-]
- rapporto finanziario: $R_5=A_{20}/A_{19}$ [-]
- indice lineare delle perdite totali: $I_1=A_{17}/L$ [m^2], ove L rappresenta la lunghezza complessiva della rete
- indice superficiale delle perdite totali: $I_2=A_{17}/S$ [m], ove S è la superficie totale interna delle condotte della rete
- indice lineare delle perdite in distribuzione: $I_3=A_{15}/L$ [m^2]
- indice lineare di consumo netto: $I_4=(A_{10}+A_{11}+A_{12})/L$ [m^2]
- indice demografico di consumo netto: $I_5=(A_{10}+A_{11}+A_{12})/(PR+GF/gg)$ [m^3/ab]
- indice di eccedenza: $I_6=(A_{10}-A_{mc})/A_{10})$ [-], ove A_{mc} rappresenta la dotazione minima contrattuale stabilita per l'utenza;

3. VALUTAZIONI DELLE PERDITE PER LE FOGNATURE

3.1. NATURA DELLE PERDITE E STRATEGIE DI RIDUZIONE

Le perdite nelle fognature vanno considerate con riferimento alla componente nera degli scarichi dovendosi impedirne la fuoriuscita dalla rete e dagli impianti, garantendo il corretto funzionamento degli impianti di depurazione.

In ordine al perseguimento dell'obiettivo della tutela ambientale, deve essere assicurata la tenuta della rete di raccolta e degli impianti di trasporto primario e secondario, anche per evitare l'ingresso di acque di falda o di acque bianche indesiderate; devono essere evitate perdite di processo negli impianti di depurazione e per disservizi accidentali quali rotture e funzionamento di dispositivi di troppo-pieno; deve essere controllato che lo scarico con sfioratore nei sistemi misti garantisca la prescritta diluizione dei liquami neri avuto riguardo agli appesantimenti di carico prodotti dal lavaggio delle condotte nelle fasi iniziali di pioggia; deve essere controllato che le utenze attuino la perfetta suddivisione degli scarichi bianchi e neri negli impianti a sistema separato e che sia impedito lo scarico abusivo.

Tra le maggiori cause di perdita si citano: la rottura delle condotte nelle reti e nei sistemi di trasporto e la compromissione dei giunti tra elementi delle tubazioni o tra tubazioni e manufatti per le fognature nere e per quelle miste; l'anomalo esercizio dello scarico di troppo pieno nelle stazioni di sollevamento.

3.2. CRITERI E METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PERDITE

Gli impianti di fognatura possono essere controllati con minore accuratezza rispetto agli acquedotti, per la maggiore difficoltà di valutazione delle portate, ma si evidenzia l'importanza del controllo in ordine al perseguimento della tutela ambientale.

I riscontri che possono essere eseguiti sulle portate in sezioni significative dei collettori principali, in tutte le stazioni di sollevamento ed all'ingresso degli impianti di depurazione, forniscono comunque elementi determinanti per la valutazione delle perdite, confrontando i dati con quelli delle erogazioni dell'acquedotto opportunamente trattati con specifici codici di analisi. Il confronto tra gli omologhi dati, nelle medesime ore degli stessi periodi stagionali, negli stessi giorni della settimana, ottenuti in tempo asciutto ed in occasione di forti precipitazioni, consente di valutare la presenza di allacci anomali (bianchi su rete nera) e di perdite in rete.

I valori previsti delle portate, confrontati con i valori rilevati, forniscono inoltre le necessarie informazioni per il controllo delle perdite.

Ove si sospetti la presenza di perdite, si deve provvedere ad effettuare specifiche indagini, ivi comprese prove di tenuta, che possono comunque essere eseguite per controllare la tenuta dei settori di fognatura.

3.3. PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLE PERDITE

Per il complesso di impianti e per ciascun impianto gestito debbono essere definiti i valori dei parametri di seguito indicati che consentono una valutazione oggettiva delle perdite; si chiarisce che le valutazioni devono essere eseguite in tempo secco in modo tale da minimizzare l'influenza degli apporti meteorici, ma vanno rapportati all'anno solare:

- durata del periodo d'osservazione in giorni: gg [n°]
- popolazione residente servita dalla rete di raccolta: PR [n°]
- popolazione fluttuante in termini di giorni di presenza nel periodo di osservazione di gg giorni: GF [n°]
- volume di reflui neri consegnato complessivamente dagli utenti: F_{01} [m^3]
- volume in uscita dalla rete di raccolta: F_{05} [m^3]
- volume in entrata negli impianti di depurazione: F_{08} [m^3]
- volume di acqua consegnata per il riuso: F_{12} [m^3]
- volume di reflui liquidi consegnato complessivamente nell'ambiente: F_{13} [m^3]
- rendimento alla depurazione: $S_D=F_{10}/F_{08}$ [-]
- rendimento primario: $S_1=F_{05}/F_{01}$ [-]
- rendimento per l'utenza: $S_2=F_{05}/(F_{01}+F_{02})$ [-]
- rendimento netto: $S_3=F_{05}/(F_{01}+F_{02}+F_{03})$ [-]
- rendimento idraulico del servizio: $S_4=(F_{07}+F_{09}+F_{12}+F_{13}+F_{15})/F_{18}$ [-]
- indice delle perdite totali: $Q_1=F_{19}/F_{18}$ [-]
- indice dell'acqua sfiorata: $Q_2=F_{15}/F_{18}$ [-]
- indice delle perdite nella rete di raccolta: $Q_3=F_{04}/F_{18}$ [-]
- rapporto finanziario: $S_5=F_{20}/F_{18}$ [-]
- indice lineare delle perdite totali: $J_1=F_{19}/L$ [m^2], ove L rappresenta la lunghezza complessiva della rete
- indice superficiale delle perdite totali: $J_2=F_{19}/S$ [m], ove S è la superficie totale interna delle condotte della rete
- indice lineare delle perdite in raccolta: $J_3= F_{04}/L$ [m^2]
- indice di presenza di reflui neri raccolti: $J_4=F_{01}/(F_{01}+F_{02}+F_{03})$ [-]
- indice demografico di smaltimento nero: $J_5=F_{01}/(PR+GF/gg)$ [m^3/ab], ove gg è il numero di giorni del periodo di osservazione.

4. ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI GESTORI, STANDARD E VERIFICHE

Per una puntuale individuazione e localizzazione del complesso degli impianti di acquedotto e fognatura è indispensabile che il soggetto gestore disponga di idonea cartografia che riproduca l'andamento plano-altimetrico e i punti singolari delle canalizzazioni stesse, nonché le opere d'arte principali con le proprie caratteristiche idrauliche e geometriche, la qualità dei materiali etc. (lo stesso dicasi per le reti di fognatura).

I soggetti gestori devono annotare in appositi registri le rilevazioni operate per il complesso degli impianti e per ciascuno degli impianti di loro competenza, sia per gli acquedotti che per le fognature, la determinazione dei volumi di acqua come descritti al punto 1.3. ed il valore dei parametri indicati ai punti 2.3. e 3.3.; le risultanze, in termini di tali parametri riferiti ad un anno solare di osservazione, devono essere comunicate entro il mese di febbraio di ogni anno al Ministero dei Lavori Pubblici - Osservatorio dei Servizi idrici.

Per il miglioramento del servizio i soggetti gestori provvederanno ad eseguire sugli acquedotti e sulle porzioni di acquedotto definite dai distretti e dai settori, misurazioni anche per periodi di tempo più brevi (ad esempio in periodi di minimi e massimi consumi) al fine di una più puntuale individuazione degli elementi e delle situazioni che concorrono in maggiore misura all'ammontare complessivo delle perdite. Per le fognature si eseguono parimenti misurazioni in periodi limitati, sia in occasione dei minimi e massimi consumi dell'acquedotto, sia in situazioni di tempo secco e di pioggia intensa, anche con riferimento ai distretti ed ai settori individuati nella fognatura, allo scopo di indirizzare con la migliore efficacia le misure di riduzione delle perdite. Le risultanze da tali analisi sono sintetizzate in una breve relazione che dovrà essere inoltrata al Ministero dei Lavori Pubblici insieme ai rapporti sui parametri.

Le comunicazioni annuali al Ministero dei Lavori pubblici devono essere formulate secondo i modelli riportati al paragrafo 6.

Per i sistemi di acquedotto che interessano zone ove la massima presenza fluttuante giornaliera supera il 100% della popolazione residente, le indicazioni relative agli impianti di acquedotto, di cui al cap. 6.1, debbono essere formulate con osservazioni su almeno due periodi di tempo caratterizzati da forte e minima presenza di popolazione fluttuante; provvedendo comunque a rapportare i dati su base annua.

Dopo un periodo di prima osservazione dei dati forniti, il Ministero dei Lavori Pubblici, provvede a fissare per tutto il territorio nazionale gli standard dei parametri indicatori della funzionalità del servizio, eventualmente differenziati per tener conto delle specifiche situazioni, in ordine all'obiettivo della riduzione delle perdite, con obbligo per i soggetti gestori di adeguare gli impianti per il rispetto di tali standard.

In considerazione di situazioni particolari il Ministero dei lavori pubblici può stabilire standard differenziati per periodi transitori.

5. SCHEMI DEGLI IMPIANTI E DEI VOLUMI D'ACQUA DA CONSIDERARE

Schematicamente un impianto di acquedotto, che può essere formato da più captazioni, da più impianti di trattamento e da più reti di distribuzione, ed un impianto di fognatura, con riguardo all'analisi degli scarichi neri, vengono schematizzati come appresso indicato. Gli impianti di acquedotto, specie se destinati ad usi non potabili, e gli impianti di fognatura possono essere diversamente strutturati, con mancanza di alcuni componenti o con presenza di altri, ma ai fini del presente regolamento gli schemi devono comunque essere ricondotti a quelli proposti.

A01 ambiente
A02s
A02p
trasporto secondario
A03p
A07p altri sistemi di acquedotto
trasporto primario
A04
A08p
perdita di processo
A05
impianto di trattamento
altri sistemi di acquedotto
A07s
A06
trasporto secondario
A08s
A03s
altri sistemi di acquedotto
manutenzione
A12
disservizi
A13
A15
perdite in serbatoi e condotte
A09
A16
utenza normale
utenza senza contatore
distribuzione
derivazione fraudolenta
A14
A17 = A13 + A14 + A15 + A16
A18 = A10 + A11 + A12 + A14 + A16
A19 = A02 + A07
A20 = volume fatturato
IMPIANTO DI ACQUEDOTTO
bianca da spazi pubblici aperti
F03
immissione fraudolenta
F16
utenza nera
F01
bianca dall'utenza
F17
F02
rete di raccolta
F15r
altri sistemi di fognatura
F05
F06
F04
perdite (o ingressi I-I)
trasporto primario
F14p
sfioratore
F15p
F11p
F09
perdita di processo
F08
F07
altri sistemi di fognatura
F14s
manutenzione e disservizi
F10
impianto di depurazione
trasporto secondario
F11s
F12
riuso
ambiente
F18 = F01 + F02 + F03 + F06 + F16 + F17
F19 = F04 + F11 + F14
F20 = volume fatturato
IMPIANTO DI FOGNATURA NERA O MISTA

6. MODELLI PER LE COMUNICAZIONI ANNUALI A CURA DEI SOGGETTI GESTORI

6.1. MODELLO PER IMPIANTI DI ACQUEDOTTO

Soggetto gestore:

Caratterizzazione dell'impianto descritto e uso dell'acqua distribuita con riferimento ad un anno solare

- gg durata del periodo d'osservazione in giorni [n°]
- PR popolazione residente servita dalla rete di distribuzione [n°]:
- GF popolazione fluttuante in termini di giorni di presenza nel periodo di osservazione di gg giorni [n°].

- A_{01} volume impegnato nell'ambiente [m^3]:
- A_{02} volume di acqua prelevato complessivamente dall'ambiente [m^3]:
- A_{04} volume in ingresso agli impianti di trattamento: [m^3]:
- A_{09} volume in ingresso alla distribuzione [m^3]:
- RT rendimento al trattamento:
- R_1 rendimento primario:
- R_2 rendimento al consumo:
- R_3 rendimento netto:
- R_4 rendimento idraulico del servizio:
- P_1 indice delle perdite totali in distribuzione:
- P_2 indice dell'acqua non servita all'utenza:
- P_3 indice delle perdite in distribuzione:
- R_5 rapporto finanziario:
- I_1 indice lineare delle perdite totali [m^2]:
- I_2 indice superficiale delle perdite totali [m]:
- I_3 indice lineare delle perdite in distribuzione [m^2]:
- I_4 indice lineare di consumo netto [m^2]:
- I_5 indice demografico di consumo netto [m^3/ab]:
- I_6 indice di eccedenza:
- note e commenti del gestore:

N.B.: per i sistemi che interessano zone a forte presenza di popolazione fluttuante si richiama la prescrizione contenuta al paragrafo 4.

6.2. MODELLO PER IMPIANTI DI FOGNATURA

Soggetto gestore:

Caratterizzazione dell'impianto descritto con riferimento ad un periodo di ...... giorni

- gg durata del periodo d'osservazione in giorni [n°]
- PR popolazione residente servita dalla rete di raccolta [n°]:
- GF popolazione fluttuante in termini di giorni di presenza nel periodo di osservazione di gg giorni [n°]:
- F_{01} volume di reflui neri consegnato complessivamente dagli utenti [m^3]:
- F_{05} volume in uscita dalla rete di raccolta [m^3]:
- F_{08} volume in entrata negli impianti di depurazione [m^3]:
- F_{12} volume di acqua consegnata per il riuso [m^3]:
- F_{13} volume di reflui liquidi consegnato complessivamente nell'ambiente [m^3]:
- S_D rendimento alla depurazione:
- S_1 rendimento primario:
- S_2 rendimento per l'utenza:
- S_3 rendimento netto:
- S_4 rendimento idraulico del servizio:
- Q_1 indice delle perdite totali:
- Q_2 indice dell'acqua sfiorata:
- Q_3 indice delle perdite nella rete di raccolta:
- S_5 rapporto finanziario:
- J_1 indice lineare delle perdite totali [m^2]:
- J_2 indice superficiale delle perdite totali [m]:
- J_3 indice lineare delle perdite in raccolta [m^2]:
- J_4 indice di presenza di reflui neri raccolti:
- J_5 indice demografico di smaltimento nero [m^3/ab]:
- note e commenti del gestore:

N.B.: per i sistemi che interessano zone a forte presenza di popolazione fluttuante si richiama la prescrizione contenuta al paragrafo 4.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sono fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 36/1994 prevede che: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 36/1994, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il D.P.R. n. 236/1988 reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

— Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 36/1994 è il seguente:

«Art. 9 *(Disciplina della gestione del servizio idrico integrato).* — 1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera *f)*, al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'art. 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonché gli altri elementi indicati all'art. 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti.

4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralità di soggetti gestori».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 36/1994 si veda in nota all'art. 2.

97G0136

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 aprile 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1995, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Nemea» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Falessi in data 5 novembre 1981, repertorio n. 4357, registro società n. 7335; BUSC n. 1996/186899;

2) società cooperativa edilizia «Isabella I» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Ragosta in data 10 novembre 1987, repertorio n. 3509, registro società n. 13514; BUSC n. 2678/231861.

Latina, 9 aprile 1997

Il dirigente: D'INCERTOPADRE

97A2993

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 28 marzo 1997.

Tariffe per la spedizione di libri e di stampe in abbonamento postale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 2, commi 19 e 20 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Considerato che il citato art. 2, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha abrogato la classificazione prevista dai commi 26, 27 e 28 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativa ai soggetti ammessi al regime agevolato e sovvenzionato delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale;

Considerato che l'art. 2, comma 20, della legge n. 662 del 1996 ha disposto la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle tariffe agevolate per le categorie di invii di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del medesimo comma con un eventuale aumento non superiore al tasso di inflazione programmato che per il 1997 è stabilito nella misura del 2,5%;

Considerato, altresì, che gli invii di stampe propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera *c)*, anche finalizzate alla raccolta di fondi godono di un trattamento tariffario non superiore all'80% di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni;

Decreta:

1. Le tariffe per gli invii di libri per l'interno mediante pieghi e pacchi sono stabilite nell'allegato *A* al presente decreto. Sono altresì previste, nel medesimo allegato, le tariffe ridotte nella misura del 50% per case editrici e librarie autorizzate.

2. Le tariffe delle stampe in abbonamento postale per l'interno per le categorie di invii di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono stabilite nell'allegato *B* al presente decreto e sono riferite ai costi sostenuti direttamente dai soggetti all'origine degli invii. Alle tariffe di cui all'allegato *B* sono applicati sconti in relazione alle quantità di oggetti spediti nella misura prevista nel medesimo allegato.

3. Le tariffe delle stampe in abbonamento postale per l'estero per le categorie di invii di cui alla lettera *c)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono stabilite nell'allegato *C)* al presente decreto e sono riferite ai costi sostenuti direttamente dai soggetti all'origine degli invii.

4. Le tariffe delle stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale per l'interno e per l'estero dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera *c)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono stabilite nella tabella *D* nella misura dell'80% delle tariffe contenute nelle tabelle *B* e *C*.

5. L'Ente poste, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può, anche con apposite convenzioni, applicare ulteriori riduzioni per gli invii di stampe periodiche debitamente ripartiti per c.a.p. e impostati negli uffici dei capoluoghi di regione e di provincia.

6. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono assimilati agli inserti cartacei redazionali gli inserti non cartacei strettamente connessi e funzionali alle pubblicazioni ammesse alle tariffe agevolate.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i programmi di abbonamento inviati dai soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le cui modalità di accettazione e tariffazione saranno autonomamente stabilite dall'Ente poste.

7. Le tariffe di cui al presente decreto si applicano trascorsi tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sino a tale data continuano ad applicarsi i regimi tariffari vigenti alla data del 31 marzo 1997.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 1997

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1997
Registro n. 3 Poste, foglio n. 61

TABELLA *A*

TARIFFE PER L'INTERNO PER L'INVIO DI LIBRI
AI SENSI DELLA LEGGE N. 662/1996, ART. 2, COMMA 20, LETTERA *A)*

	Tariffe per l'invio di libri ai sensi della legge n. 662/1996, art. 2, comma 20	Tariffe ridotte per case editrici e librerie autorizzate
Pieghi di libri:		
fino a 500 g	1.333	667
da 501 a 1.000 g	1.744	872
da 1.001 a 2.000 g	2.255	1.128
da 2.001 a 5.000 g	6.970	3.485
Pacchi contenenti libri:		
fino a 3 kg	3.588	1.794
fino a 5 kg	7.175	3.588
fino a 10 kg	9.225	4.613
fino a 15 kg	10.250	5.125
fino a 20 kg	13.325	6.663

TABELLA *B*

TARIFFE AGEVOLATE PER L'INTERNO PER L'INVIO IN ABBONAMENTO POSTALE DI GIORNALI QUOTIDIANI E RIVISTE CON QUALSIASI PERIODICITA EDITI DA SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE DELLA STAMPA E DI PUBBLICAZIONI INFORMATIVE DI ENTI, ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI SENZA FINI DI LUCRO (ART. 2, COMMA 20, LETTERE *B)* E *C)*, LEGGE N. 662/1996).

TARIFFE CALCOLATE SECONDO SCONTI PER QUANTITÀ

Scaglioni di peso	Tariffa base	Tariffa per invii oltre 20.000 copie - 60%	Tariffa per invii oltre 10.000 copie - 55%	Tariffa per invii oltre 2.000 copie - 50%
fino a 200 g	548	219	247	274
da 201 a 250 g	825	330	371	413
da 251 a 300 g	1.097	439	494	549
da 301 a 350 g	1.230	492	554	615
da 351 a 400 g	1.507	603	678	754
da 401 a 450 g	1.784	714	803	892
da 451 a 500 g	1.922	769	865	961
da 501 a 2.000 g ogni 100 gr	277	—	—	—

TABELLA *C*

TARIFFE AGEVOLATE PER L'ESTERO PER L'INVIO IN ABBONAMENTO POSTALE DI PUBBLICAZIONI INFORMATIVE DI ENTI, ENTI LOCALI, ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI SENZA FINI DI LUCRO (ART. 2, COMMA 20, LETTERA *C)*, LEGGE N. 662/1996).

Peso in grammi	Tariffe agevolate ai sensi della legge 662/1996, art. 2, comma 20
fino a 20	308
da 21 a 100	666
da 101 a 250	1.230
da 251 a 500	2.204
da 501 a 1.000	3.741
da 1.001 a 2.000	5.279
per ogni 1.000 g o frazioni in più	2.639

TABELLA *D*

TARIFFE AGEVOLATE PER LE STAMPE PROMOZIONALI E PROPAGANDISTICHE ANCHE FINALIZZATE ALLA RACCOLTA DI FONDI SPEDITE IN ABBONAMENTO POSTALE DALLE ORGANIZZAZIONI SENZA FINI DI LUCRO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 20, LETTERA *C)*, LEGGE N. 662/1996.

1. Per l'interno

TARIFFE CALCOLATE SECONDO SCONTI PER QUANTITÀ

Scaglioni di peso	Tariffa base	Tariffa per invii oltre 20.000 copie - 60%	Tariffa per invii oltre 10.000 copie - 55%	Tariffa per invii oltre 2.000 copie - 50%
fino a 200 g	438	175	197	219
da 201 a 250 g	660	264	297	330
da 251 a 300 g	878	351	395	439
da 301 a 350 g	984	394	443	492
da 351 a 400 g	1.206	482	543	603
da 401 a 450 g	1.427	571	642	714
da 451 a 500 g	1.538	615	692	769
da 501 a 2000 gr ogni 100 g	222	—	—	—

2. Per l'estero

Peso in grammi	Tariffe agevolate (80)% per stampe propagandistiche dei soggetti di cui alla lettera *c)*, comma 20, art. 2, legge 662/96
fino a 20	246
da 21 a 100	533
da 101 a 250	984
da 251 a 500	1.763
da 501 a 1.000	2.993
da 1.001 a 2.000	4.223
per ogni 1.000 g o frazioni in più	2.111

97A2956

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 10 aprile 1997.

Approvazione delle graduatorie di merito per l'anno 1997 relative all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

IL DIRIGENTE GENERALE
DIRETTORE DELLA TERZA DIREZIONE CENTRALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pubblicato aggiornato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1994;

Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974.

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, concernente la disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1991, recante il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti di merci nazionali ed internazionali;

Viste le risoluzioni C.E.M.T. n. 91/2 del 21 novembre 1991 e Annency del 27 maggio 1994 nonché le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni C.E.M.T.;

Considerato che il contingente di autorizzazioni C.E.M.T. attribuito all'Italia ammonta a sessantasette unità;

Considerato che sessantasei di tali autorizzazioni sono state regolarmente rinnovate, per l'anno 1997, ad imprese che ne erano già titolari nell'anno 1996, resta da attribuire per graduatoria una sola autorizzazione, revocata per utilizzazione insufficiente. Tale autorizzazione non è valida per l'Austria;

Esaminate le centotrentotto domande di graduatoria presentate;

Considerato che le autorizzazioni C.E.M.T. disponibili devono essere ripartite, a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, in ragione del 50% tra le graduatorie previste alle lettere *A*) e *B*), e che anche le eventuali autorizzazioni che si dovessero rendere disponibili nel corso dell'anno saranno ripartite con lo stesso criterio, tenendo conto che nel caso di disponibilità di autorizzazioni in numero dispari, l'assegnazione dell'autorizzazione eccedente viene attribuita sulla base della graduatoria *B*);

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie, di merito di cui agli elenchi n. 1 e 3, allegati al presente decreto, relative all'anno 1997, per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada, previste dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, da attribuire alle imprese che aspirano a conseguire per la prima volta autorizzazioni multilaterali nonché alle imprese che ne sono già titolari.

All'impresa collocata nella prima posizione utile della graduatoria *B*), viene attribuita l'autorizzazione C.E.M.T. disponibile per il 1997.

Art. 2.

In sede di assegnazione il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento definitivo dei requisiti dichiarati dall'impresa, anche in ordine alla disponibilità dei veicoli, nonché delle condizioni da rispettare ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.

Art. 3.

Le imprese escluse dalle graduatorie, per mancanza dei requisiti prescritti o per domanda non tempestiva, figurano negli elenchi allegati sub n. 2 e 4, raggruppate secondo i motivi dell'esclusione stessa.

Art. 4.

Le autorizzazioni che dovessero eventualmente risultare disponibili nel corso del corrente anno, saranno ripartite nelle due graduatorie, seguendone l'ordine, secondo i criteri previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.

Roma, 10 aprile 1997

Il dirigente generale: DENTE

ELENCO N. 1

GRADUATORIA 1997 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI C.E.M.T. A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 2, LETTERA *A*) DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988 CHE, NON ESSENDO GIA IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI, ASPIRANO A CONSEGUIRE AUTORIZZAZIONI C.E.M.T. (DITTE NUOVE).

Posizione nome impresa	Sede	Punteggio
1) CO.MI.TRAS. Soc. coop. a r.l.	Segrate (Milano)	87,0
2) CON.A.L. S.c.r.l.	Lugo (Ravenna)	45,9
3) Marani Trasporti S.p.a.	Cesena (Forlì)	41,5
4) Astor S.r.l.	Tortona (Alessandria)	37,3
5) Frisinghelli S.r.l.	Villa Lagarina (Trento)	35,9
6) Fagioli S.p.a.	S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia)	35,6
7) Bertschi Italia S.r.l.	Busto Arsizio (Varese)	34,1
8) Regoli Trasporti S.r.l.	Ascoli Piceno	33,0
9) Rosa Trans. Di Rosa Silvano e C. S.a.s.	Molina di Ledro (Trento)	32,0
10) Fanchin S.r.l.	Torrebelvicino (Vicenza)	32,0
11) F.lli Drusian S.r.l.	Oderzo (Treviso)	29,0
12) B.F.C. Autotrasporti S.p.a.	Onara di Tombolo (Padova)	26.0
13) Masotti S.r.l.	Tavagnacco (Udine)	25,9
14) D'Eustachio S.r.l.	Roseto degli Abruzzi (Teramo)	25,3
15) Bracchi S.p.a.	Cassano d'Adda (Milano)	25,0
16) Mattia Winkler S.r.l.	Gorizia	22,5
17) Aut.ti Ramero Di Ramero Mario, Michele e C. S.n.c.	Boves (Cuneo)	22,0
18) Piana Giovanni	Nizza Nonferrato (Asti)	22,0
19) Gianesini Erminio S.r.l.	Gorizia	20,9
20) Ruffo Giorgio S.r.l.	Colognola ai Colli (Verona)	20,5
21) Aut.ti Rutilli Adolfo e C. S.n.c.	Marcaria (Mantova)	19,2
22) Pasetto Renato	Soave (Verona)	19,0
23) Pecile S.p.a.	Fagagna (Udine)	17,7
24) S.T.E.N. S.a.s. Di Luciotto Giovanni e C.	Galliera Veneta (Padova)	16,9
25) Samogin Valter	Colfosco di Susegana (Treviso)	16,9
26) Comuzzi e Sbaiz Tr.ti S.r.l.	Rivignano (Udine)	16,3
27) Sieve Leonida S.r.l.	S. Martino di Lupari (Padova)	16,2
28) Masotti Ermido Aut.ti	Tavagnacco (Udine)	16,0
29) Burbello F.lli S.n.c.	Onara di Tombolo (Padova)	15,0
30) Samogin Pietro Ugo	Susegana (Treviso)	15,0
31) Luca Trasporti S.a.s.	Trieste	15,0
32) S.A.D.I. di Sandrini Vittorio Angelo e C. S.n.c.	Ponte di Legno (Brescia)	14.9
33) Cappio Baccanetto Claudio e C. S.n.c.	S. Giusto C.se (Torino)	14,6
34) Profanter Manfred S.a.s.	Vandoies (Bolzano)	14,4
35) Aut.ti Cunja Riccardo Eredi S.n.c.	Trieste	14,0
36) Aut.ti Bertollo Gilberto	Crespano del Grappa (Treviso)	13,9
37) Brugioni S.r.l.	Fiumalbo (Modena)	13,2
38) C.A.L. Di Bertollo A. e C. S.n.c.	S. Martino di Lupari (Padova)	13,0
39) Trocchi Trasp. e Sped. S.r.l.	Cento (Ferrara)	12,9
40) Angelo Burello	Udine	12,8
41) Eurocar S.r.l.	Trieste	12,8
42) Polese Gianfranco	Treviso	12,7
43) Pellegrini Trasp.ti S.r.l.	Villafranca di Verona (Verona)	12,3
44) Ramon Italo	Eraclea (Venezia)	12,0
45) Cerquetti Pino	Civitanova Marche (Macerata)	12,0
46) Bronca Andrea	Ponte della Priula (Treviso)	11,9
47) Iap Pigliacelli S.r.l.	Alatri (Frosinone)	11,9
48) GIA.TRA. Gianesini Tr.ti S.r.l.	Gorizia	11,7
49 Transfrigo Europa S.r.l.	Fiume Veneto (Pordenone)	11,1
50) F.lli G. e P. Baggio S.n.c.	Castello di Godego (Treviso)	11.0
51) Frigo Luciano	Porto Gruaro (Venezia)	11,0
52) Cunja R. Eredi S.r.l.	Monrupino (Trieste)	10,9
53) T.I.R.A.G. S.r.l.	Egna (Bolzano)	10,6
54) Eredi Di Luca Gino S.n.c.	Cimadolmo (Treviso)	10,0
55) Eurochimica Trasporti di Serraiotto Aldo	Cassola (Vicenza)	10,0

Posizione nome impresa	Sede	Punteggio
56) Antonini e Faraoni S.n.c.	Roma	9,7
57) Burello Trasporti S.r.l.	Tavagnacco (Udine)	9,2
58) Botter Ado Luigi	Roncade (Treviso)	9,0
59) Bruno Ragusa	Gorizia	9,0
60) Luca Antonio	Cimadolmo (Treviso)	9,0
61) Reinthaler S.r.l. Trasp. Int.	Mules/Campo di Trens (Bolzano)	9,0
62) Luca Nello Pietro	Cimadolmo (Treviso)	8,8
63) Eredi Aut.ti Baldassar A. Di Vezio Baldassar e C. S.n.c.	Cappella Maggiore (Treviso)	8,6
64) Febbrari Marino	Ghedi (Brescia)	8,5
65) Botter Marino	Roncade (Treviso)	8,5
66) Luca Vittorio	Cimadolmo (Treviso)	7,8
67) Aut.ti Dalla Rizza di Dalla Rizza Guerrino e C. S.n.c.	Loria (Treviso)	7,2
68) Guidolin Antonio	Tombolo (Padova)	7,0
69) Pegorin Giuseppe	S. Martino di Lupari (Padova)	6,8
70) Aut.ti Baldassar S.n.c. di Carlo Baldassar e C.	Cappella Maggiore (Treviso)	6,6
71) Sabe S.n.c. di Racca G. e C.	Duino-Aurisina (Trieste)	6,3
72) Aut.ti Nardi Claudio e C. S.n.c.	Treviso	5,0
73) Eredi Ramon S.a.s. di Ramon Italo e C.	Trieste	5,0

ELENCO N. 2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N. 1 (DITTE NUOVE)

A) Per non aver effettuato il numero minimo previsto di viaggi nell'area C.E.M.T. - (extra U.E.) ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82:

Nome impresa	Sede
1) Accosti Guido	Prato (Pordenone)
2) Adami Aut.ti S.r.l.	Arbizzano di Negrar (Verona)
3) Agocap S.r.l.	Mezzocorona (Trento)
4) Baldo Trasporti S.p.a.	Nomi (Trento)
5) Guido Bernardini S.r.l.	Terni
6) Bona S.a.s. di Parise Ivana e C.	Bronzolo (Bolzano)
7) Aut.ti Cavagna S.a.s. di Cavagna Maurizio e C.	Ala (Trento)
8) F.lli Coan S.n.c. di Coan Giovanni e Coan Ferruccio	Vittorio Veneto (Treviso)
9) Cotras Trasp. e Spediz. S.r.l.	Piacenza
10) Dalla Valle Attilio	Russi (Ravenna)
11) Dalla Valle Lino e Giovanni S.n.c.	Russi (Ravenna)
12) Eurotrama-Europa Trasporti Marini e C. S.n.c.	Arco (Trento)
13) Gallanti Antonio	Lugo (Ravenna)
14) Italsped S.r.l.	Udine
15) I.T.S. di Pavanelli Fabio e C. S.n.c.	Trento
16) Aut.ti Liverani Riccardo S.r.l.	Faenza (Ravenna)
17) Marenzana Tr.ti di Marenzana Alberto e C. S.n.c.	Novi Ligure (Alessandria)
18) Menegon Ido S.n.c.	Susegana (Treviso)
19) Mingarelli Domenica	Lugo (Ravenna)
20) Mistrello Emanuela Emme A.E.	Villafranca D'Asti (Asti)
21) Aut.ti Pedot S.r.l.	Lavis (Trento)

Nome impresa	Sede
22) Aut.ti Pigozzi di Pigozzi Antenore	Suzzara (Mantova)
23) Pilati Luigi Trasp. Internaz.	Lavis (Trento)
24) Aut.ti Pinto Casimiro	Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno)
25) Re.ma di Matteucci Manuelita e C. S.n.c.	Ascoli Piceno
26) Romantir S.r.l.	Albano S. Alessandro (Bergamo)
27) Sansone Carmine e C. S.a.s. di Sansone Donato	Trebissacce (Cosenza)
28) S.p.a. Trasporti 2 S.r.l.	Anagni (Frosinone)
29) Soc. ST 1 Tir S.r.l.	Trento
30) Traininord S.n.c. di Giovanni e Ferruccio Coan	Vittorio Veneto (Treviso)
31) Transalbert S.a.s.	Sluderno (Bolzano)
32) TRA.S.T.A.R. Cella S.r.l.	Milano

B) Per mancanza di veicolo idoneo disponibile al 30 settembre 1996 ai sensi dell'art. 4, lettera *a*), decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82:

Nome impresa	Sede
1) Brugioni Tir S.r.l.	Fiumalbo (Modena)
2) Three Continents Express Road Service S.a.s.	Trieste

C) Per aver presentato la domanda di graduatoria oltre il termine del 30 settembre 1996 previsto all'art. 7 del decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988:

Nome impresa	Sede
1) Centrans S.r.l.	Gallico (Reggio Calabria)
2) Lagoon Transport S.n.c. di Santinato Edy e C.	Sottomarina (Venezia)
3) Linea Cargo di Bertolini Lino e C. S.a.s.	Bolzano
4) Raule S.p.a.	Verona
5) Soc. Aut.ti Vitali di Vitali Rosario e C. S.n.c.	Calvisano (Brescia)

ELENCO N. 3

GRADUATORIA 1997 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI C.E.M.T. A FAVORE DELLE IMPRESE PREVISTE ALL'ART. 2, LETTERA *B*) DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 1988 CHE, GIÀ IN POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI C.E.M.T., ASPIRANO A CONSEGUIRNE ULTERIORI (DITTE VECCHIE).

Posizione nome impresa	Sede	Punteggio
1) Bertani Trasporti S.p.a.	Castiglione delle Stiviere (Mantova)	292,0
2) Arcese Trasporti S.p.a.	Arco (Trento)	274,0
3) Aut.ti Pigliacelli S.p.a.	Veroli (Frosinone)	185,0
4) Fercam Trasporti S.r.l.	Bolzano	181,0
5) Auta Marocchi S.p.a.	Trieste	118,5
6) Martinelli Trasporti S.r.l.	Marani di Ala (Trento)	102,5
7) Aut.ti Lannutti S.r.l.	Cuneo	84,0
8) F.lli Galassini S.r.l.	Vignola (Modena)	76,0
9) F.lli Germanetti S.p.a.	Bra (Cuneo)	69,0
10) Star Trasp. Internaz. S.p.a.	Rozzano (Milano)	69,0
11) S.A.E. Servizi Autotrasporti Europei S.p.a.	Trento	68,0
12) Gruber Giuseppe S.p.a.	Egna (Bolzano)	45,8
13) TF Trasporti Europei S.r.l.	Colognola ai Colli (Verona)	45,5
14) Forti Autotrasporti S.r.l.	Gardolo (Trento)	40,6
15) Aliani Autotrasporti S.p.a.	Fidenza (Parma)	40,0
16) Bernardini S.r.l.	Terni	32,0
17) Svat S.r.l.	Tombolo (Padova)	30,9

Posizione nome impresa	Sede	Punteggio
18) Alpetrans S.r.l.	Marostica (Vicenza)	22,3
19) G.A.P. Gestione Aut.ti Pesanti S.p.a.	Torino	18,0
20) F.lli Canil S.r.l.	Bessica di Loria (Treviso)	17,6
21) Germani S.p.a.	S. Zeno Naviglio (Brescia)	16,7
22) PE.TRA S.n.c. di Pellegrinelli e C.	Nembro (Bergamo)	16,3
23) Avogaro Renzo S.a.s. di Andreis Graziella e C.	Colognola di Colli (Verona)	14,4
24) Aukenthaler Christine	Vipiteno (Bolzano)	12,9
25) Transalpi di Bontempi Mario e C. S.n.c.	Cimadolmo (Treviso)	11,2

ELENCO N. 4

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N. 3 (DITTE VECCHIE)

A) Per mancanza di veicolo idoneo disponibile al 30 settembre 1996 ai sensi dell'art. 4, lettera *a*), decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82:

Nome impresa	Sede
1) Cecconi trasporti e spedizioni nazionali ed internazionali S.r.l.	Arezzo

97A2959

DECRETO 11 aprile 1997.

Istituzione dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73T.

IL DIRIGENTE GENERALE
CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 476, riguardante la ratifica e l'esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada fatto a Tunisi il 28 novembre 1990;

Visto il verbale della riunione del 19 marzo 1997 della Commissione mista italo-tunisina, in materia di trasporti internaizonali su strada ed in ottemperanza degli accordi ivi stabiliti;

Decreta:

Art. 1.

Si istituisce il modello D.G.M. 73T, autorizzazione al trasporto di merci per i vettori tunisini, con le seguenti caratteristiche tecniche finali: stampa su carta filigranata generica con trama in similcatenelle di colore verde, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Il modello D.G.M. 73T è valido per effettuare un solo viaggio in andata e ritorno tra l'Italia ed il paese contraente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1997

Il dirigente generale: BERRUTI

97A2957

DECRETO 11 aprile 1997.

Istituzione dell'autorizzazione per il trasporto internazionale di merci D.G.M. 73U.

IL DIRIGENTE GENERALE
CON FUNZIONE DI DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 476, riguardante la ratifica e l'esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada fatto a Tunisi il 28 novembre 1990;

Visto il verbale della riunione del 19 marzo 1997 della Commissione mista italo-tunisina, in materia di trasporti internazionali su strada ed in ottemperanza degli accordi ivi stabiliti;

Decreta:

Art. 1.

Si istituisce il modello D.G.M. 73U, autorizzazione al trasporto di merci per i vettori tunisini, con le seguenti caratteristiche tecniche finali: stampa su carta filigranata generica con trama in similcatenelle di colore bleu, testo in nero, numerazione progressiva, stampa in volta in inchiostro bleu, timbro a secco ministeriale.

Art. 2.

Il modello D.G.M. 73U è valido per effettuare un solo viaggio in andata e ritorno in transito attraverso il territorio italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1997

Il dirigente generale: BERRUTI

97A2958

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 aprile 1997.

Ripresa della riscossione per le somme sospese per effetto dei dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa dei dissesti idrogeologici verificatesi nella regione Campania.

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2499, del 25 gennaio 1997, concernente i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguiti dissesti idrogeologici, dei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997, nella regione Campania;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 30 gennaio 1997, n. 2507, integrativa dell'ordinanza, del 25 gennaio 1997, n. 2499;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2508, del 22 febbraio 1997, integrativa delle ordinanze n. 2499 e 2507, rispettivamente del 25 e 30 gennaio 1997, concernente gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania;

Visto l'art. 7 della predetta ordinanza n. 2508, del 22 febbraio 1997, che prevede in favore delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti di imposta, che abbiano domicilio fiscale nei comuni individuati dall'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2507, del 30 gennaio 1997, la sospensione, a decorrere dal 10 gennaio 1997 fino al 20 aprile 1997, dei termini anche processuali, civilistici ed amministrativi, relativi agli adempimenti ed ai versamenti, diretti o tramite ruolo di natura tributaria;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di ripresa della riscossione a seguito della concessa sospensione;

Decreta:

Art. 1.

1. I versamenti e gli adempimenti di natura tributaria sospesi, dal 10 gennaio 1997 al 20 aprile 1997, in virtù dell'art. 7, dell'ordinanza 22 febbraio 1997, n. 2508, e dovuti dai soggetti individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del 30 gennaio 1997, n. 2507, con la limitazione per i contribuenti con domicilio fiscale nel comune di Castellammare di Stabia località Pozzano, devono essere effettuati entro e non oltre il 21 aprile 1997.

2. I pagamenti delle somme di cui al comma 1 devono essere effettuati con le ordinarie modalità di versamento stabilite per ciascuna imposta, con l'utilizzazione della normale modulistica e gli ordinari codici-tributo previsti per i singoli versamenti.

Art. 2.

1. I versamenti relativi ai ruoli, con scadenze ricadenti nel periodo di sospensione, dal 10 gennaio al 20 aprile 1997, devono essere effettuati alla prima scadenza utile, tra quelle previste dall'art. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, successiva al predetto periodo di sospensione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A3006

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 7 gennaio 1997.

Approvazione del regolamento interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 30, lettere *n)* e *o)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Nella seduta del 7 gennaio 1997;

HA DELIBERATO

di approvare il seguente:

REGOLAMENTO INTERNO

DEFINIZIONI:

Ai fini del presente regolamento:

a) per «Consiglio» deve intendersi il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

b) per «Presidente» deve intendersi il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

c) per «componente», quando non è altrimenti specificato, deve intendersi componente effettivo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria o componente supplente quando sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento;

d) per «consigliere» deve intendersi sia il componente effettivo che il componente supplente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

e) per «ufficio di segreteria» deve intendersi l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Capo I

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1.

Insediamento del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio di presidenza in carica convoca per l'insediamento il Consiglio nella nuova composizione, entro quindici giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del Consiglio medesimo.

La seduta ha luogo non oltre venti giorni dalla data del detto decreto.

2. Il componente effettivo che, in base alla proclamazione da parte dell'ufficio elettorale centrale, ha riportato il maggior numero di voti o in caso di parità il più anziano d'età, presiede la seduta di insediamento cui partecipano i componenti effettivi e, senza diritto al voto, i componenti supplenti.

Art. 2.

Verifica delle elezioni del Consiglio

1. Nella seduta di insediamento, o, se necessario, in quella immediatamente successiva, convocata dal componente indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, quest'ultimo riferisce sulla verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri proclamati eletti, nonché sugli eventuali reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali.

2. Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, decide sulle proposte del relatore.

3. Qualora, dopo la verifica effettuata a norma dei precedenti commi, si debba provvedere alla sostituzione di consiglieri venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla verifica stessa su relazione del Presidente.

Art. 3.

Elezione del Presidente

1. Subito dopo aver compiuto la verifica, prevista dall'articolo precedente, il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del Presidente tra i suoi componenti con qualifica di presidente di commissione tributaria o di sezione.

2. Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. È proclamato eletto colui che abbia raccolto i voti della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione e, se necessario, a terza votazione, nella quale è eletto colui che abbia raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti nella terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due componenti, che hanno riportato il maggior numero di voti, o in caso di parità, tra i due più anziani ed è eletto chi abbia riportato maggior numero di voti, e, in caso di parità anche in questa votazione, il più anziano di età.

Art. 4.

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio ne convoca e ne presiede le sedute ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 5.

Sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento

1. In caso di assenza o impedimento, anche temporanei, il presidente è sostituito, nella presidenza delle sedute, dal componente effettivo con qualifica di presidente di commissione o presidente di sezione che nella nomina a componente del Consiglio di presidenza ha riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, da quello di maggiore età.

2. In caso di assoluta urgenza o quando l'assenza o l'impedimento si protraggano per oltre sei giorni consecutivi, il detto componente convoca le sedute del Consiglio e sostituisce il presidente in ogni altra funzione prevista dalla legge o dal presente regolamento.

3. Nel caso in cui il presidente cessi per qualsiasi motivo di far parte del Consiglio di presidenza o si dimetta comunque dalla carica di presidente pur restando a far parte del Consiglio, il componente che lo sostituisce convoca la seduta per la elezione, con le modalità indicate nel precedente art. 3, del nuovo presidente entro quindici giorni. Alla verifica dei titoli del componente effettivo chiamato a sostituire, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il presidente che abbia cessato di far parte del Consiglio, si procede dopo l'elezione del nuovo presidente.

Art. 6.

Supplenza dei componenti effettivi

1. Subito dopo l'elezione del presidente, il Consiglio, in relazione ai risultati delle elezioni e alla qualifica di appartenenza, indica per ciascun componente effettivo il componente supplente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento anche temporanei.

2. Fermo quanto stabilito nel precedente articolo, per la sostituzione nelle funzioni di presidente, in caso di sua assenza o impedimento partecipa alle sedute del Consiglio il componente supplente del presidente.

Art. 7.

Componenti supplenti

1. I componenti supplenti assistono alle sedute del Consiglio e riferiscono sulle attività istruttorie dagli stessi svolte ai sensi del secondo comma del presente articolo. Partecipano con diritto al voto soltanto se chiamati a sostituire, per assenza o impedimento, il componente effettivo e con esclusione delle votazioni relative alla verifica dei titoli di cui al precedente art. 2 e alla elezione del presidente.

2. Nello svolgimento delle attività istruttorie e nella predisposizione del testo delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio, i componenti supplenti collaborano con i componenti effettivi e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento anche temporanei.

Art. 8.

Posizione dei componenti del Consiglio

1. I componenti effettivi del Consiglio e i componenti supplenti, quando sono chiamati a sostituirli, partecipano alla attività e alle deliberazioni del Consiglio in posizione di parità, con la sola eccezione di cui al precedente art. 7, primo comma.

2. Al presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il componente effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento e l'altro componente con qualifica di presidente o presidente di sezione di commissione tributaria, nonché gli altri componenti effettivi secondo il risultato elettorale. Seguono poi i componenti supplenti secondo il risultato elettorale con precedenza per i componenti con qualifica di presidente o di presidente di sezione di commissione tributaria.

3. Le stesse norme valgono anche per la elencazione dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nei verbali delle sedute ed in ogni altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.

4. A decorrere dalla data di insediamento e fino a quella dell'insediamento del successivo Consiglio nella nuova composizione, i componenti effettivi e quelli supplenti sono esonerati dalle funzioni di giudice tributario e conservano la titolarità dell'ufficio.

Capo II

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Art. 9.

Comitato di presidenza

1. Il Consiglio istituisce un Comitato di presidenza composto oltre che dal presidente, che lo presiede, da due componenti effettivi eletti, in votazioni separate, con le stesse modalità di cui al precedente art. 3.

2. Il Comitato di presidenza, che delibera validamente con la presenza del presidente e di almeno uno dei due componenti, assiste e collabora con il presidente nella esecuzione delle delibere e nell'attuazione delle direttive del Consiglio e, in genere, nello svolgimento di tutte le sue funzioni.

3. Il presidente sente preventivamente il Comitato di presidenza sulla formazione dell'ordine del giorno delle sedute e, quando un componente del Comitato di presidenza lo abbia richiesto, sugli altri atti di sua competenza.

4. Delle più rilevanti determinazioni del Comitato di presidenza il presidente informa tempestivamente il Consiglio nella seduta immediatamente successiva.

Art. 10.

Consiglieri delegati

1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie, per la formulazione delle proposte di delibera e per ogni altra attività diversa dalle delibere, vengono istituiti, con deliberazione del Consiglio, appositi uffici con attribuzione di specifiche competenze.

2. Ogni anno con deliberazione del Consiglio sono designati tra i componenti effettivi i coordinatori dei diversi uffici e i componenti supplenti incaricati di collaborare.

3. Il Consiglio può, altresì, affidare ai singoli consiglieri, compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, nonché di adozione di altre iniziative, formulando apposite direttive.

Art. 11.

Assegnazione delle pratiche ai consiglieri

1. Il presidente, incarica dell'istruttoria delle pratiche e della formulazione delle relative proposte di deliberazione uno o più consiglieri tenendo conto degli incarichi di coordinamento di cui al precedente art. 10.

2. Gli esposti anonimi sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di presidenza, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore.

3. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad un consigliere questi propone immediatamente al Consiglio l'archiviazione.

4. Delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio il consigliere delegato richiede al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o ad altra autorità competente, salvo che non risulti che ne sono stati già informati.

5. Se due o più pratiche assegnate a diversi consiglieri riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse, il consigliere ne informa il presidente, che su conforme deliberazione del Comitato di presidenza, assegna tutte le pratiche al consigliere incaricato della più antica o dispone che le stesse vengano trattate congiuntamente affidando l'incarico del coordinamento ad un componente.

Art. 12.

Attività istruttoria

1. Quando un consigliere lo ritenga opportuno per istruire convenientemente una pratica che gli sia stata assegnata, può richiedere informazioni e chiarimenti ai presidenti delle commissioni tributarie e sentire direttamente i componenti delle commissioni tributarie interessati.

2. Può anche decidere di recarsi presso le commissioni tributarie per svolgere accertamenti o di sentire direttamente anche persone estranee agli organi e uffici della giustizia tributaria informandone preventivamente il Comitato di presidenza per ottenerne l'autorizzazione. Nel rilasciare la relativa autorizzazione il Comitato di presidenza può formulare direttive. Se, invece, ritiene di non autorizzare l'incombente istruttorio ne riferisce al Consiglio in occasione della prima seduta.

3. Nel caso previsto dal precedente comma o di convocazione di giudici tributari presso il Consiglio, deve essere data a tutti i componenti del Consiglio tempestiva comunicazione dell'incombente istruttorio e della data e del luogo fissato per l'esecuzione di esso. Ogni componente del Consiglio ha facoltà di assistere all'espletamento delle audizioni, anche se queste si svolgano fuori sede, ed ha facoltà di prendere parte alle visite presso le commissioni tributarie.

Art. 13.

Esame degli atti

1. Ciascun consigliere ha facoltà di richiedere, per esaminarli nel proprio ufficio, i registri istituiti presso il Consiglio e tutti gli atti relativi a ogni pratica pendente, nonché di avere copia dei verbali delle sedute del Consiglio, salvo quanto previsto per i procedimenti disciplinari nell'apposito regolamento.

2. Per prendere visione dei fascicoli personali dei giudici tributari il consigliere deve dare comunicazione scritta al Comitato di presidenza.

Art. 14.

Formulazione delle proposte

1. Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli eventuali incombenti istruttori, il consigliere delegato redige per iscritto la proposta di delibera e la trasmette al presidente per l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio.

Capo III

SEDUTE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 15.

Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio adotta i provvedimenti indicati dall'art. 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e successive modifiche e ogni altro provvedimento di sua competenza con votazione a maggioranza sulle proposte del consigliere delegato.

2. Analogamente delibera sulla relazione al Ministro delle finanze prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, su ogni altra richiesta di pareri o di informazioni, circa il funzionamento della giustizia tributaria e dei servizi relativi, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze o del Parlamento in relazione a eventuali udienze conoscitive.

3. Il Consiglio può, altresì, adottare risoluzioni per quanto attiene l'esercizio delle proprie attribuzioni.

4. Circolari e direttive sono emanate dal Presidente del Consiglio, sentito il Comitato di presidenza, in conformità alle risoluzioni di cui al precedente comma.

Art. 16.

Formazione dell'ordine del giorno

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal presidente almeno una volta al mese, con esclusione del periodo feriale. Le sedute sono altresì convocate entro dieci giorni dalla richiesta formulata da almeno due componenti. Decorso inutilmente tale termine i due richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal presidente, ed è comunicato a tutti i consiglieri presso il loro domicilio almeno cinque giorni prima unitamente alla convocazione del Consiglio.

3. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o l'eventuale ordine del giorno aggiunto possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

4. Entro gli stessi termini le proposte scritte, di deliberazione, se non allegate all'ordine del giorno, sono comunicate a tutti i consiglieri mediante consegna nel loro studio presso la sede del Consiglio.

5. Ciascuno dei consiglieri può chiedere al presidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il presidente, sentito il Comitato di presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accoglie la richiesta, fissa la seduta per la discussione. Quando la richiesta sia sottoscritta da almeno due componenti il presidente fissa la data della discussione non oltre dieci giorni.

6. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa o di altra seduta altri argomenti. Se però un componente ne faccia richiesta, l'argomento è rinviato ad apposita seduta convocata anche per il giorno successivo. In questo caso il Consiglio delibera sulla relazione del presidente o di un componente da lui delegato e può delegare al presidente o a uno o più componenti la stesura della motivazione della deliberazione adottata secondo le indicazioni emerse dalla discussione.

7. Oltre all'ordine del giorno ordinario di cui ai comma precedenti è predisposto un ordine del giorno speciale relativo alle seguenti pratiche:

a) le proposte di archiviazione per palese infondatezza o incompetenza del Consiglio;

b) le proposte di semplice presa d'atto come quelle relative alla cessazione dalle funzioni per il raggiungimento del settantacinquesimo anno di età o per altra causa o relative alla comunicazione della formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e ai criteri adottati per la assegnazione dei procedimenti, quando non siano state espresse valutazioni discordanti dei componenti delle commissioni tributarie;

c) le proposte relative all'inserimento di atti nei fascicoli personali dei giudici tributari.

8. Sulle proposte di cui al precedente comma il Consiglio delibera unitariamente, salvo che un componente non ne richieda la trattazione nelle forme ordinarie.

Art. 17.

Convocazione successiva

1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione fissando l'ordine del giorno di tale seduta.

2. Una volta decisa la convocazione, è in facoltà del presidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dal precedente articolo.

Art. 18.

Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno quattro componenti.

2. Le sedute sono presiedute dal presidente, o, in sua assenza, dal suo sostituto.

3. Il presidente della seduta vigila sulla puntuale applicazione del regolamento.

Art. 19.

Ordine delle deliberazioni

1. Nel corso della seduta salvo quanto previsto dagli ultimi due commi dell'art. 16, ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.

2. Se non vi sia opposizione, il presidente della seduta può modificare la successione dei punti da considerare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi sia opposizione o se la proposta di un componente non sia fatta propria dal presidente, il Consiglio delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorga discussione, il presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno. Egualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del giorno preventivamente comunicato.

Art. 20.

Relazione e discussione

1. Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione è aperta, di regola, dal relatore ed è conclusa con la votazione della sua proposta.

2. Se una delibera concerne più persone e un componente ne faccia richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.

3. Sull'ordine del giorno ogni componente, che ne faccia richiesta, può prendere la parola una sola volta per non più di cinque minuti.

4. Per una proposta di rinvio, per la questione pregiudiziale o per quella sospensiva, il proponente può prendere la parola per non più di cinque minuti; su tali questioni è ammesso soltanto l'intervento di un componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti; la questione è, quindi, immediatamente decisa e non sono ammesse dichiarazioni di voto.

5. La discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno è introdotta e conclusa dal consigliere relatore: ogni consigliere può prendere la parola, secondo l'ordine di iscrizione, per un tempo massimo di dieci minuti. Il medesimo consigliere, sull'argomento in discussione, può, a richiesta, intervenire nuovamente una sola volta per non più di cinque minuti dopo l'intervento degli altri consiglieri in precedenza iscritti a parlare.

6. Per fatto personale si può chiedere la parola per non più di cinque minuti. È in facoltà del presidente della seduta concederla subito o in fine discussione.

7. Ogni componente, che non l'abbia già fatto nel corso della discussione, può illustrare proposte ed emendamenti o fare dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti.

8. Il rispetto dei limiti di tempo è assicurato dal presidente.

9. In caso di argomenti di particolare rilievo il Consiglio può deliberare una deroga ai limiti di tempo nella discussione di merito, prima del suo inizio.

10. La richiesta di deroga è motivata per non più di cinque minuti dal proponente e su di essa è ammesso l'intervento di un solo componente a favore e di uno contro, per non più di cinque minuti.

Art. 21.

Votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se ad esse partecipano almeno quattro consiglieri e sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi; a parità di voti prevale il voto del presidente della seduta.

2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio e negli altri casi previsti dal presente regolamento, si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimità dei consensi.

3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano almeno due componenti; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.

4. Si dà luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone o su richiesta di almeno due componenti presenti; in tal caso si procede scrivendo sulla scheda «SI» o «NO» alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata.

5. È approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

6. La richiesta di votazione per appello nominale prevale su quella di votazione a scrutinio segreto, salvo il caso di votazioni riguardanti persone.

Art. 22.

Ordine delle votazioni

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra questione. Sono successivamente poste in votazione, nell'ordine, le questioni pregiudiziali e quelle sospensive.

2. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata e decisa dal presidente della seduta o, su richiesta di almeno due componenti, con votazione del Consiglio. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi, su quelle di definizione del merito. In ogni caso il presidente della seduta può limitare la discussione alle sole richieste di assunzioni istruttorie quando le medesime risultino rilevanti.

3. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale.

4. Per tutte le deliberazioni è posta in votazione per prima la proposta del consigliere delegato. Se essa sia respinta vengono successivamente poste in votazione le altre proposte presentate dagli altri componenti secondo l'ordine della loro presentazione, salvo che il rigetto della proposta non costituisca già di per sé decisione di merito.

5. Per le pratiche di carattere concorsuale se sono presentate più proposte la votazione avviene per ballottaggio.

6. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio, se i candidati proposti sono più di due, gli stessi vengono posti in votazione contestualmente e viene nominato il candidato che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuno dei candidati viene votato dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione si procede, senza soluzione di continuità, a votazioni successive escludendo ogni volta il candidato che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parità di voti nelle votazioni intermedie, viene escluso quello tra i candidati che ha ricevuto il minor numero di voti o che ha la minore anzianità nelle funzioni di giudice tributario. Vengono in ogni caso esclusi dalla votazione successiva i candidati che abbiano ricevuto meno di due voti. Se nella votazione finale i candidati ricevono parità di voti, la votazione stessa è immediatamente ripetuta. Se la parità permane, è nominato il candidato con maggiore anzianità nelle funzioni di giudice tributario. Per le pratiche non concorsuali, nel caso che siano presentate due o più proposte, la votazione può avvenire per ballottaggio.

7. Ai fini della votazione con il metodo del ballottaggio per le pratiche non concorsuali, se le proposte sono più di due, le stesse vengono poste in votazione contestualmente e si considera approvata quella che abbia ricevuto il voto della maggioranza dei partecipanti alla votazione. Se nessuna delle proposte viene votata dalla maggioranza dei partecipanti alla votazione si procede, senza soluzione di continuità, a votazioni successive escludendo ogni volta la proposta che abbia ricevuto il minor numero di voti nella votazione precedente. In caso di parità di voti nelle votazioni intermedie tra le proposte che hanno ricevuto il minor numero di voti si decide con votazione per ballottaggio quale sia la proposta da escludere. Vengono in ogni caso escluse dalla votazione successiva le proposte che abbiano ricevuto meno di due voti. Se nella votazione finale le proposte ricevono parità di voti, la votazione stessa è immediatamente ripetuta.

8. Prima della votazione sulla proposta si pongono in votazione gli emendamenti. Qualora siano presentati più emendamenti ad uno stesso testo essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli parzialmente sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, ovvero se il testo proposto sia suscettibile di essere diviso per argomenti distinti, si può procedere a voto per parti separate, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione.

9. Il presidente della seduta ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

Art. 23.

Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare

1. Se dalla attività istruttoria e di ispezione compiuta dal Consiglio anche in ordine a rapporti ed esposti relativi alla condotta dei giudici tributari, risultino fatti anche astrattamente suscettibili di valutazione in sede disciplinare, il Consiglio ne informa i titolari dell'azione disciplinare.

2. La comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare non implica alcuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilità disciplinari che possano eventualmente risultare.

Art. 24.

Verbale delle riunioni del Consiglio

1. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, a cura della segreteria e sempre che il Consiglio non incarichi un consigliere, un verbale contenente l'indicazione della data e dell'orario di inizio e di fine della seduta, i nomi dei partecipanti, con la indicazione della qualità in cui sono presenti i componenti supplenti.

2. Nel verbale vengono riportate le deliberazioni adottate con, eventualmente in allegato, le relative motivazioni, le proposte che siano state disattese, la sintesi degli interventi dei consiglieri, le dichiarazioni di voto, il risultato e le modalità delle singole votazioni e, in caso di appello nominale, il voto espresso da ciascun componente.

3. Il Consiglio può anche deliberare che venga effettuata una registrazione delle sedute e che il verbale riporti integralmente il testo degli interventi dei singoli consiglieri.

4. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della seduta, viene depositato presso la segreteria con avviso a tutti i consiglieri. Trascorsi cinque giorni dal deposito il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio all'inizio della prima seduta successiva alla scadenza di tale termine. In tale occasione i consiglieri possono prendere la parola soltanto per integrazioni, precisazioni o rettifiche alle quali può replicare soltanto il presidente che ha sottoscritto il verbale.

Art. 25.

Pubblicità delle sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Le sedute non sono pubbliche quando ricorrano motivi di sicurezza o quando, sulle esigenze di pubblicità, anche con riguardo allo stato giuridico ed ai comportamenti del componente della commissione tributaria comunque rilevanti sul piano professionale, prevalgano ragioni di tutela del diritto alla riservatezza anche di terzi. In tali casi l'esclusione della pubblicità della seduta o della discussione di singole pratiche è deliberata su proposta anche di un singolo componente. La relativa deliberazione è adottata, in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.

3. Il presidente determina le modalità e le limitazioni dell'accesso in conformità alle indicazioni del Consiglio.

Art. 26.

Rilascio di copia degli atti

1. Quando le sedute sono pubbliche, il presidente autorizza il rilascio di copia dei verbali delle sedute a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo.

2. Gli atti acquisiti o formati nel corso dei procedimenti consiliari, definiti in seduta pubblica, possono essere rilasciati in copia dal presidente, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo.

3. Le copie dei verbali delle sedute del Consiglio, quando sia stata esclusa la pubblicità della seduta, sono rilasciate ai giudici tributari che, a giudizio del Consiglio, vi abbiano interesse. La medesima regola vale per il rilascio di copia degli atti acquisiti o formati nel corso del relativo procedimento.

4. Il rilascio delle copie avviene a spese del richiedente secondo modalità fissate con apposita delibera.

Art. 27.

Obbligo del segreto

1. I consiglieri e il personale della segreteria sono tenuti al segreto su quanto riguarda le pratiche e i procedimenti per i quali è stata esclusa la pubblicità.

2. La disposizione che precede si applica anche alle attività istruttorie, di vigilanza e di ispezione quando la segretezza sia stata deliberata dal Consiglio, in via generale in relazione alla materia trattata o per il singolo procedimento.

Art. 28.

Risoluzioni del Consiglio

1. Il Consiglio disciplina con apposite risoluzioni:

a) i procedimenti in materia di nomina e di decadenza dei componenti delle commissioni tributarie;

b) i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti e per la ripartizione dei ricorsi tra le sezioni, nonché per la loro assegnazione ai singoli giudici tributari;

c) le iniziative in tema di formazione e aggiornamento professionale dei giudici tributari;

d) e, se ritenuto opportuno, altre materie ad esso attribuite dalla legge.

Art. 29.

Procedimento disciplinare

1. Con apposito regolamento è disciplinato il procedimento disciplinare nei confronti dei giudici tributari.

Art. 30.

Ufficio di segreteria

1. L'ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del comitato di presidenza del Consiglio.

2. L'assegnazione di dirigenti, funzionari e impiegati al detto ufficio, nonché l'eventuale revoca della detta assegnazione devono essere preventivamente approvati dal Consiglio.

3. Con apposito regolamento del Consiglio sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Art. 31.

Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Il Consiglio disciplina con un apposito regolamento di amministrazione e contabilità la gestione di fondi assegnati per il suo funzionamento e per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Art. 32.

Notiziario del Consiglio

1. Il Consiglio può deliberare di pubblicare un proprio notiziario nel quale sono contenute, le deliberazioni adottate dal Consiglio e ogni altro atto o notizia che il Consiglio ritenga utile.

2. Il Consiglio, delibera in ordine alla periodicità, ai destinatari ed alla struttura del notiziario.

3. Su richiesta di almeno due componenti, sul notiziario vengono altresì pubblicati i verbali delle sedute del Consiglio relativi all'esame di pratiche determinate e per le quali non sia stata dichiarata la segretezza.

4. La richiesta deve essere formulata al più tardi in occasione della approvazione del verbale.

5. Il Consiglio può disporre, con deliberazione motivata, che di proprie delibere non sia data pubblicazione nel notiziario.

Art. 33.

Disposizioni finali

1. Le modifiche del presente regolamento devono essere approvate con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1997.

3. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del regolamento e la data indicata per la sua entrata in vigore e in attesa della messa a disposizione del personale dell'ufficio di segreteria e delle strutture necessarie, il Consiglio svolge la propria attività tenendo conto di quanto indicato nel regolamento medesimo.

4. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 gennaio 1997

Il presidente: CANTILLO

97A2942

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993; adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 aprile 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1701,73
ECU	1926,87
Marco tedesco	985,20
Franco francese	292,86
Lira sterlina	2771,61
Fiorino olandese	876,73
Franco belga	47,758
Peseta spagnola	11,688
Corona danese	258,64
Lira irlandese	2624,41
Dracma greca	6,267
Escudo portoghese	9,825
Dollaro canadese	1216,39
Yen giapponese	13,541
Franco svizzero	1157,25
Scellino austriaco	139,97
Corona norvegese	240,44
Corona svedese	220,67
Marco finlandese	328,36
Dollaro australiano	1316,29

97A3021

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 1997, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relative ai mesi del 1996 e ai mesi del 1997 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti, sono riportate nel seguente prospetto:

MESI	Variazioni percentuali sul corrispondente mese	
	dell'anno precedente	di due anni precedenti
1996 Marzo	4,5	9,6
Aprile	4,5	10,0
Maggio	4,3	10,0
Giugno	3,9	10,0
Luglio	3,6	9,5
Agosto	3,4	9,4
Settembre	3,4	9,4
Ottobre	3,0	8,9
Novembre	2,6	8,8
Dicembre	2,6	8,5
1997 Gennaio	2,6	8,3
Febbraio	2,4	7,6
Marzo	2,2	6,8

97A3004

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Greenfield & Partners SIM S.p.a., in Torino.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 17 marzo 1997, ha nominato il sig. prof. Giovanni Ossola commissario liquidatore ed i sigg. dott. Vincenzo Curatella, dott. Roberto Stefano Moro e avv. Giuseppe Maria Ricci componenti il comitato di sorveglianza della Greenfield & Partners SIM S.p.a., con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 14 marzo 1997 ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

97A2943

REGIONE SICILIA

Vincolo di immodificabilità temporanea del territorio delle isole di Linosa e Lampione

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 9 del 22 febbraio 1997, è stato pubblicato il decreto assessoriale n. 5321 del 3 febbraio 1997, concernente il vincolo di immodificabilità temporanea del territorio delle isole di Linosa e Lampione (Agrigento).

97A2902

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Milano, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M08A «storia della filosofia», per la disciplina «teoria e storia della storiografia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, allegando certificato di servizio dell'Università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

97A2975

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997 recante: «Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 740 base, 740 coniuge dichiarante, 740/E, 740/F, 740/G, 740/H, 740/I, 740/L, 740/M, 740/S, 740/A-1, 740/T, 740/U e dei modelli aggiuntivi 740/A e 740/B, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi e per il contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché del modello 740/K concernente la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 740/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, del modello 740/R concernente l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, lettera *e-bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione del quattro per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, da presentare nell'anno 1997». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997).

Alla pag. 94 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, alla fine del paragrafo «3. Istruzioni per la compilazione dello schema per il calcolo del premio di assunzione» è inserito lo schema di seguito riportato:

Unità in incremento	Numero giorni in incremento (1)	Reddito corrisposto (2)	Limite massimo spettante (3)	Retribuzione base (4)
1			.000	000
2			.000	000
3			000	000
4			000	000
5			.000	000
6			000	000
7			000	.000
8			.000	.000
9			.000	.000
10			.000	000
11			Totale retribuzione base	000
12			Credito d'imposta spettante (25% del rigo 11)	.000

Alla pag. 128, in calce al modello 740/M, lo spazio riservato alla firma del dichiarante o del coniuge dichiarante deve essere spostato a sinistra.

Alla pag. 130, in calce al modello 740/A, lo spazio riservato alla firma del dichiarante o del coniuge dichiarante deve essere spostato a sinistra.

Alla pag. 131, in calce al modello 740/B, lo spazio riservato alla firma del dichiarante o del coniuge dichiarante deve essere spostato a sinistra.

97A2855

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997 recante: «Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 760, 760/A, 760/A1, 760/M, 760/N, 760/P, 760/R, 760/S, 760/V, 760/Z, 760-*bis*, 760-*bis*/A, 760-*bis*/B, 760-*bis*/C, 760-*bis*/D, 760-*bis*/E, 760-*bis*/E1, 760-*bis*/F, 760-*bis*/G, 760-*bis*/H, 760-*bis*/I, 760-*bis*/L, 760-*bis*/O, 760-*bis*/P, 760-*bis*/R, 760-*bis*/S, 760-*bis*/U, 760-*bis*/V, 760-*bis*/Z, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché dei modelli 760/K e 760-*bis*/K concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, del modello 760-*bis*,/W concernente i trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari, dei modelli 760/T e 760-*bis*,/T concernenti l'indicazione dei dati relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione da presentare nell'anno 1997 dalle società ed enti soggetti alle predette imposte». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997).

Alla pag. 144 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, alla fine del paragrafo «Operazioni di fusione e scissione - Prospetto di riconciliazione (art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995) è inserito lo schema di prospetto di seguito riportato:

Tipo di beni	Valore dei beni	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore di bilancio	.000	.000	.000	.000	.000
	Valore fiscale	.000	.000	.000	.000	.000

Alla pag. 157, nel modello 760/S/97, sotto lo spazio riservato all'indicazione del codice fiscale, è inserita una casella preceduta dalla dicitura: «Mod. n.».

La seconda pagina del modello 760-bis, pubblicata alla pag. 214 del sopra indicato supplemento ordinario è sostituita da quella pubblicata a pag. 216 e la prima e la seconda pagina del mod. 760-bis/A, pubblicate alle pagg. 214 e 215 del suddetto supplemento ordinario sono spostate, rispettivamente, alle pagg. 215 e 216.

Alla pag. 228, nel modello 760-bis/S/97, sotto lo spazio riservato all'indicazione del codice fiscale, è inserita una casella preceduta dalla dicitura: «Mod. n.».

Nel prospetto relativo alle operazioni di fusione, pag. 238, manca il retinato.

Nel prospetto relativo alle operazioni di scissione, pag. 241, manca il retinato.

97A2856

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997 recante: «Approvazione, con le relative istruzioni e busta, dei modelli 770 base (comprendente anche i quadri I, L, N, P, Q, R, S, T), 770/A, 770/A-*bis*, 770/A1, 770/A2, 770/A3, 770/B, 770/B1, 770/C, 770/D, 770/D-*bis*, 770/D1, 770/E, 770/E1, 770/E2, 770/F, 770/F1, 770/F2, 770/G, 770/G1, 770/H, 770/U, il modello aggiuntivo del quadro L, il modello aggiuntivo dei quadri N, P, Q, R, S, T, e il modello 770-*ter* concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1997 da parte dei sostituti d'imposta». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997).

Alla pag. 253, del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nel frontespizio e nella busta del mod. 770, «manca *70*».

97A2857

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 dicembre 1996 concernente: «Revoche di finanziamenti per interventi ambientali nella regione Marche». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1997).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe riportato sia a pag. 2 del sommario che a pag. 36, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Revoche di finanziamenti per interventi ambientali *nella* regione Marche.», leggasi: «Revoche di finanziamenti per interventi ambientali *ai sensi della legge 493/93* - Regione Marche».

97A3013

Comunicato relativo all'avviso dell'Università «Federico II» di Napoli concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 3 aprile 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 63, prima colonna, dove e scritto: «Facoltà di giurisprudenza: settore scientifico-disciplinare: N01X "diritto privato", per la disciplina "*Istruzioni* di diritto privato"», leggasi: «Facoltà di giurisprudenza: settore scientifico-disciplinare: N01X "diritto privato", per la disciplina "*Istituzioni di* diritto privato"».

97A2926

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		L.
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	- annuale	L. 440.000
		- semestrale	L. 250.000
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	- annuale	L. 360.000
		- semestrale	L. 200.000
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:	- annuale	L. 100.000
		- semestrale	L. 60.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	- annuale	L. 92.500
		- semestrale	L. 60.500
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	- annuale	L. 236.000
		- semestrale	L. 130.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	- annuale	L. 92.000
		- semestrale	L. 59.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	- annuale	L. 231.000
		- semestrale	L. 126.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	- annuale	L. 950.000
		- semestrale	L. 514.000
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):	- annuale	L. 850.000
		- semestrale	L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 410.000
Abbonamento semestrale	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189